

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	90
AGRICOLTURA (XIII)	»	100
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	101
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	112

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Zafarana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35	3
--	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 luglio 2018.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Zafarana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Atto n. 35.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	4
ALLEGATO (Parere approvato)	6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione, Giulia SARTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Alessio Mattia Villarosa, e il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 luglio i relatori, onorevole Boniardi per la II Commissione e onorevole Raduzzi per la VI Commissione, avevano presentato una proposta di parere. Ricorda altresì che nella medesima seduta era stato fissato alle ore 10 del 30 luglio, il termine per la presentazione di eventuali rilievi alla proposta di parere depositata dai relatori.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la VI Commissione*, riformula, alla luce di un'ulteriore valutazione, le osservazioni di competenza della Commissione Finanze, di cui alle lettere *a)* e *b)* della proposta di parere (*vedi allegato*).

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore per la II Commissione*, illustra la parte della proposta di parere di competenza della Commissione Giustizia, di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, come riformulata (*vedi allegato*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel preannunciare il suo voto favorevole,

esprime soddisfazione per il fatto che la riformulazione della proposta di parere testé illustrata dai relatori recepisce le autorevoli considerazioni svolte in sede di audizione dal professor Giuseppe Maria Berruti, componente della Consob.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (Atto n. 25).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Atto n. 25);

evidenziato come lo schema intenda adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – MAR), sulla base dei principi e i criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017);

richiamato come, in considerazione del fatto che il regolamento rappresenta una fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, lo schema in esame si limiti ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

rilevato che tali interventi riguardano, in particolare, la designazione dell'autorità competente ai fini della corretta applicazione del regolamento (articolo 22), le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a tale autorità (articolo 23), le sanzioni amministrative e le altre misure applicabili ai casi di violazione delle disposizioni regolamentari (articolo

30), le modalità di esercizio del potere sanzionatorio (articolo 31, paragrafo 1), le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 34) e, infine, la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32);

segnalato come il comma 6 dell'articolo 3 contenga uno degli interventi di maggior rilievo dello schema di decreto, che riguarda la disciplina delle comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);

rilevato a quest'ultimo riguardo come, nonostante le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni privilegiate siano ora dettati dalle norme tecniche di regolamentazione (*Regulatory Technical Standards* – RTS) dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottate dalla Commissione europea, all'articolo 113-ter, comma 3, del TUF permanga la delega alla Consob sulla determinazione delle modalità e dei termini di diffusione delle informazioni regolamentate tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

ritenuto necessario, al fine di evitare la previsione di modalità di pubblicazione di informazioni privilegiate potenzialmente in contrasto col MAR, modificare il primo periodo dell'articolo 114 del TUF,

laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-ter, comma 3 – che pare prevederli espressamente – escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui lo stesso articolo dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

rilevato, inoltre, come lo schema intenda abrogare il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, che prevede l'obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico nei casi in cui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, e di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlli l'emittente quotato, operino su azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati;

considerato che, come riportato anche nella Delibera 22 Marzo 2017 che ha modificato il Regolamento Emittenti, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 sugli obblighi di comunicazione, gli obblighi di notifica non si applicherebbero più nei confronti di « chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato e alle persone strettamente legate a tali soggetti »;

rilevata l'importanza della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati compiute da soggetti rilevanti nell'ambito dell'*internal dealing*;

considerato che a questo proposito, gli azionisti di rilievo detengono un indubbio vantaggio informativo sui normali investitori, poiché sono in grado di prevedere l'effetto che avranno sulla quotazione dei titoli i propri comportamenti futuri, quali soprattutto l'orientamento da imprimere alle deliberazioni assembleari, la decisione di incrementare o ridurre la partecipazione detenuta ovvero di raggiungere o rafforzare il controllo, ma anche scelte relative all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, al recesso o all'impugnativa di una deliberazione dell'assemblea;

considerato che tale disciplina appare in linea con gli obiettivi di tutela dei risparmiatori perseguiti dal MAR e non si pone quindi in contrasto con l'articolo 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

preso atto che l'articolo 19, comma 2, del MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso;

osservato che:

l'articolo 4, comma 11, capoverso ART. 187-ter.1, comma 8, prevede che la Consob può applicare le sanzioni amministrative ivi elencate in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo 187-ter.1;

l'articolo 30, comma 2, del regolamento MAR prevede che gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di applicare cumulativamente le sanzioni e le misure amministrative di cui allo stesso articolo 30;

l'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge di delegazione europea 2016/2017 ha previsto, tra i criteri di delega, che sia attribuito alla Consob il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento MAR;

andrebbe pertanto valutata la conformità della previsione di cui al nuovo articolo 187-ter.1, comma 8, sia al regolamento MAR che alla legge di delegazione europea 2016/2017 che non escludono espressamente la cumulabilità tra sanzioni e altre misure amministrative;

andrebbe inoltre valutato l'effetto prodotto dalla citata disciplina contenuta nel nuovo articolo 187-ter.1, comma 8, che renderebbe inapplicabile, in caso di irrogazione da parte della Consob delle altre misure amministrative diverse dalle sanzioni amministrative pecuniarie, la confisca prevista all'articolo 187-sexies, che presuppone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

andrebbe infine valutato che, tra le altre misure amministrative che la Consob può irrogare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, compaiono le misure previste dal regolamento MAR all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da *a*) a *g*), tra le quali sono inclusi anche l'ordine di eliminare le infrazioni e il pubblico avvertimento, che lo stesso articolo 187-ter.1, comma 8, alle precedenti lettere *a*) e *b*), rende invece applicabili esclusivamente ai casi di particolare tenuità dell'offesa; in tal caso potrebbe determinarsi un effetto distortivo legato alla possibilità di applicare, anche a fronte di violazioni connotate da un elevato livello di offensività, anche misure previste invece in caso di tenuità dell'offesa;

l'articolo 4, comma 14, modificando l'attuale comma 1 dell'articolo 187-sexies del TUF, prevede, quale effetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Capo III del Titolo I-bis, la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito;

la legge delega (articolo 8, comma 2, lett. *g*)) prevede, tra i principi e criteri direttivi, la revisione dell'articolo 187-sexies in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto il profitto derivante dalle violazioni delle previsioni del regolamento MAR;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere, al nuovo comma 1 dell'articolo 187-sexies, il riferimento alla confisca nel caso di violazioni delle disposizioni del regolamento MAR in luogo del riferimento alle sole violazioni previste dal capo III del Titolo I-bis del TUF, in quanto più estensivo in conformità alla norma di delega;

l'articolo 4, comma 17, modifica il vigente articolo 187-terdecies del TUF, prevedendo, al comma 1 dello stesso nuovo articolo 187-terdecies, che, quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la Consob tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e che l'esazione della sanzioni, penali o amministrative pecuniarie, è limitata alla parte eccedente a quella già riscossa dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria;

al fine di evitare equivoci interpretativi circa l'estensione applicativa del giudizio di proporzionalità, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la norma di cui sopra, prevedendo in un comma distinto e autonomo che la valutazione di complessiva proporzionalità sanzionatoria operi anche per l'ente, quando per lo stesso fatto sia stata ad esso applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione amministrativa dipendente da reato, in modo da salvaguardare il requisito dell'identità soggettiva;

l'articolo 4, comma 17, modifica il vigente articolo 187-terdecies del TUF, prevedendo al comma 2 dello stesso nuovo articolo 187-terdecies, che, al fine del ragguaglio tra sanzioni pecuniarie, penali o amministrative e pene detentive, si applica il criterio di cui all'articolo 135 del codice penale;

la legge delega (articolo 8, comma 3, lettera *f*)), prevede, tra i principi e criteri

direttivi, la revisione dell'articolo 187-*terdecies*, anche nel senso di disporre che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;

andrebbe quindi attentamente valutata la portata del comma 2 del nuovo articolo 187-*terdecies*, che potrebbe portare, nei casi in cui sia il giudice penale a dover irrogare la sanzione penale nei confronti di soggetti già sanzionati in via amministrativa dalla Consob, l'inapplicabilità della pena detentiva, laddove l'entità di questa – una volta ragguagliata – non superi i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria già inflitta, determinando così il sacrificio della sanzione penale più grave, privativa della libertà personale, pur a fronte di fatti giudicati dal legislatore meritevoli di tale pena,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare il primo periodo dell'articolo 114 del TUF, laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-*ter*, comma 3 – che pare prevederli espressamente – escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui lo stesso articolo dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

b) valuti il Governo l'opportunità di non procedere all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 del TUF, ovvero in alternativa di procedere ad una riformulazione che preservi gli obblighi di notifica nei confronti dei grandi azionisti, in quanto tale disposizione appare in linea con gli obiettivi di trasparenza informativa, prevenzione dell'*insider trading* e tutela dei risparmiatori perseguiti dal MAR, tenuto conto del fatto che l'articolo 19, comma 2 del MAR fa salvo il diritto degli

Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, comma 11, capoverso ART. 187-*ter*.1, comma 8, che la Consob può applicare le sanzioni amministrative ivi elencate cumulativamente, e non in alternativa, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo 187-*ter*.1, in quanto sia il regolamento MAR che la legge di delegazione europea 2016/2017 non escludono espressamente la cumulabilità tra sanzioni e misure amministrative;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, comma 11, capoverso ART. 187-*ter*.1, comma 8, che, nel caso in cui la Consob irroghi, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, altra misura amministrativa, sia disposta la confisca amministrativa di cui al nuovo articolo 187-*sexies*;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, comma 11, capoverso ART. 187-*ter*.1, comma 8, lettera c), il richiamo a «le altre misure alternative previste dal regolamento all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da d) a g)», in modo da escludere il rinvio all'ordine di eliminare le infrazioni e al pubblico avvertimento, che le precedenti lettere a) e b) del nuovo articolo 187-*ter*. 1, comma 8, rendono applicabili ai casi di particolare tenuità dell'offesa;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al nuovo comma 1 dell'articolo 187-*sexies*, come modificato dall'articolo 4, comma 14, il riferimento alla confisca nel caso di violazioni delle disposizioni del regolamento MAR, in luogo del riferimento alle sole violazioni previste dal capo III del Titolo I-*bis* del TUF;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel nuovo articolo 187-*terdecies*, come modificato dall'articolo 4, comma 17, un comma 1-*bis*, a norma del quale la disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso di sanzione penale

e sanzione amministrativa applicata per il medesimo fatto ad un medesimo ente;

h) valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione di cui al comma 2 del nuovo articolo 187-*terdecies* del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 17, in ordine al ragguglio tra sanzioni

pecuniarie, penali o amministrative, e pene detentive, considerati i possibili effetti applicativi nell'eventualità in cui sia il giudice penale a irrogare la sanzione penale detentiva a carico di soggetti nei cui confronti sia stata già comminata dalla Consob una sanzione amministrativa.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.05 alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Michele Colajanni, ordinario di ingegneria informatica ed esperto in <i>cyber security</i> , nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex)	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 luglio 2018.

Audizione informale del professor Michele Colajanni, ordinario di ingegneria informatica ed esperto

in *cyber security*, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Esame emendamenti C. 924-A Governo	13
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 luglio 2018.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Esame emendamenti C. 924-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 11.40 e dalle 12.25 alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2018.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 14.45 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Emendamenti C. 924-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 16

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 19

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 24

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo FI*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 luglio 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Emendamenti C. 924-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come il testo del decreto-legge licenziato dalle Commissioni competenti in sede referente presenti profili di criticità costituzionali, peraltro evidenziati anche nella documentazione predisposta dagli uffici.

In particolare, osserva come la previsione recata dall'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in materia di durata massima dei contratti a

termine nel settore dell'insegnamento scolastico, si ponga in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale.

Rileva, inoltre, come l'articolo 11-*bis*, con il quale è stato trasfuso nel testo del provvedimento il contenuto del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, in materia di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, presenti aspetti problematici sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto.

Ritiene quindi opportuno segnalare tali aspetti nel parere del Comitato.

Alberto STEFANI, *presidente*, fa presente come in questa fase il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esprimere il parere sugli emendamenti al provvedimento presentati in Assemblea, e non sulle modifiche introdotte dalle Commissioni in sede referente.

Gennaro MIGLIORE (PD) ricorda come si fosse convenuto di chiamare la Commissione ad esprimere un secondo parere sul decreto-legge, avente ad oggetto il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come non si sia fatto luogo all'espressione del secondo parere data la ristrettezza dei tempi, in quanto l'esame in sede referente del provvedimento si è concluso nel tardo pomeriggio di venerdì 27 luglio.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, si associa alle considerazioni svolte dal Presidente.

Gennaro MIGLIORE (PD), giudicando pretestuose le motivazioni addotte per la mancata espressione del secondo parere, stigmatizza la procedura seguita, ritenendola gravemente scorretta, poiché, venendo meno a quanto convenuto, la Commissione non è stata chiamata ad esprimere il parere sul testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emenda-

menti presso le Commissioni competenti in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 luglio 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

In linea generale segnala come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino le seguenti esigenze: assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici

di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare; incrementare, conformemente alle richieste del Governo libico, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale.

Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1 dispone la cessione, a titolo gratuito, al Governo libico, di 12 unità navali, al fine di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.

Più in dettaglio, il comma 1 autorizza le singole componenti di Forze di Polizia e di Forze Armate alla cessione a titolo gratuito al Governo libico, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di motovedette fino a un massimo rispettivamente di 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e di 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza.

Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, per un importo pari complessivamente a 1.150.000 di euro per l'anno 2018 di cui 695.000 euro in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle 10 motovedette CP in dotazione alla Guardia costiera (come precisato nella relazione tecnica per tali unità navali sono previsti interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, con cancellazione della livrea,

per 500.000 euro, a questi si aggiungono gli oneri per il trasferimento delle unità navali in Libia e per il personale della Guardia costiera da impiegare per tale operazione – 195.000 euro per il funzionamento delle citate unità navali sono stati calcolati sulla base della tabella di onerosità per ora di navigazione); e 455.000 euro in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle 2 unità in dotazione al Corpo della Guardia di finanza (la relazione tecnica quantifica in circa 430.000 euro gli oneri per gli interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza e l'adeguamento strutturale incluso il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni-dotazioni classificate, più ulteriori 25.000 euro per il trasferimento delle unità navali in Libia).

L'articolo 2 autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, al fine di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani.

La spesa autorizzata per il Ministero delle infrastrutture è pari a 800.000 euro.

Più in dettaglio, la spesa per la formazione e l'addestramento a cura della Guardia Costiera italiana è quantificata in 300.000 euro. A questi si aggiungono gli oneri di manutenzione ovvero di supporto logistico da assicurare in territorio libico fino alla fine del 2018 e nell'attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche (500.000 euro).

Per quanto riguarda la spesa autorizzata per il Ministero dell'economia e delle finanze essa è pari a 570.000 euro.

Per l'attività addestrativa relativa alla cessione delle due unità navali da 27 metri della classe Corrubia, demandata alla Guardia di finanza, i costi complessivi

sono stimati in 400.000 euro per l'addestramento dei due equipaggi, composti da 14 unità ciascuno. Per la formazione si prevede un corso, da svolgere presso la Scuola nautica del Corpo di Gaeta, della durata di tre settimane per 28 frequentatori più due *tutor*. A ciò si aggiungono i costi di gestione manutentiva stimati in 170.000 euro.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle politiche agricole, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la disciplina delle modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (cosiddetti droni) da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera per lo svolgimento di attività di ricerca e soccorso e polizia marittima.

La norma specifica che l'attuazione di tale previsione avviene senza oneri aggiuntivi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, pari complessivamente a circa 2.520.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, riguardanti rispettivamente la cessione di unità navali italiane al Governo libico e la loro manutenzione, sono riconducibili alla materia politica estera e rapporti internazionali

dello Stato, di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione).

La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, introdotta durante l'esame al Senato, è invece riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) (politica estera), *b*) (immigrazione) e *d*) (difesa e Forze armate), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.

Con riferimento invece ai presupposti politici del decreto-legge, richiama il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, il quale regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, con l'intento di porre fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e di gettare le basi per un nuovo partenariato bilaterale. In particolare l'articolo 19 del Trattato è volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Per contrastare l'immigrazione clandestina, le Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.

Rileva inoltre come, sempre in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, in data 29 dicembre 2007 fosse stato siglato un Protocollo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, accompagnato in pari data da un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato in data 29 dicembre 2007 che prevedevano un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, nonché attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi, cui è

seguito un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato il 29 dicembre 2009.

Nell'era post gheddafiana, il primo impegno a rafforzare il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi è consistito nella sottoscrizione il 21 gennaio 2012 della Dichiarazione di Tripoli da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e del premier del Consiglio nazionale di Transizione, al-Keib, la quale assicurava il sostegno politico del nostro Paese al processo di pacificazione nazionale. Successivamente, il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana (firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale Sarraj ed il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Roma il 2 febbraio 2017), è intervenuto a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione della Libia e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti.

Con tale *Memorandum* le Parti si sono in particolare impegnate ad avviare iniziative di sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali. L'Italia si impegna inoltre a fornire supporto tecnico e tecnologico alla Guardia di frontiera e alla Guardia costiera del Ministero della Difesa e agli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno libici, nonché a fornire sostegno e finanziamento a programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell'immigrazione illegale. Le Parti si impegnano altresì a completare il sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia secondo quanto previsto dal citato articolo 19 del Trattato di Amicizia, nonché all'adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e alla formazione del personale libico ivi impiegato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (*vedi allegato 1*).

Alberto STEFANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 23.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il relatore, Vinci, ha formulato sullo schema di decreto legislativo una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale è stata già trasmessa informalmente via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Informa inoltre che il gruppo FI ha formulato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) sullo schema di decreto legislativo (anch'essa trasmessa informalmente via mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

Gennaro MIGLIORE (PD) sottolinea come dalla proposta di parere emerga la volontà del relatore di attenuare la finalità del controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi contenuta perseguita dalla direttiva e dallo schema di decreto legislativo in esame. Fa riferimento, ad esempio, alle osservazioni contenute alla lettera *a*), con le quali si chiede al Governo di rivalutare la previsione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, osservazioni che, a suo avviso, contraddicono le finalità della direttiva.

Fa notare inoltre che nella sua proposta di parere il relatore ha tenuto conto esclusivamente di taluni degli spunti offerti dai soggetti auditi, accogliendo in particolar modo i suggerimenti proposti dai rappresentanti dei produttori delle armi, i quali, a suo avviso, sono peraltro intervenuti in un campo, quello della pubblica sicurezza, nel quale non risultano competenti. Osserva al riguardo come il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva in esame, sia chiamato a perseguire l'obiettivo della pubblica sicurezza e non certo gli interessi di alcuni settori economici.

Esprime altresì perplessità sull'osservazione recata dalla lettera *c*), laddove il relatore segnala l'opportunità che lo schema di decreto mantenga in capo al Ministero dell'Interno, e non all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale, la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi: al riguardo ritiene infatti che tale indicazione della proposta di parere riduca il grado di sicurezza per lo svolgimento di talune attività ricreative, anche nell'ambito di poligoni privati, trascurando talune differenze presenti nei territori.

Soffermandosi poi sull'osservazione di cui alla lettera *g*), con riferimento alla previsione dell'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di

armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano di tale detenzione i conviventi maggiorenni, non comprende per quale ragione il relatore sia favorevole ad una soppressione della disposizione. Ritiene infatti che la previsione recata dal provvedimento sia volta a salvaguardare la sicurezza dei familiari conviventi, giudicando sbagliato proporre la soppressione. Fa notare, quindi, come il tema della sicurezza di coloro che convivono con i titolari di porti d'armi non sia da sottovalutare – anche alla luce di taluni drammatici episodi balzati di recente agli onori delle cronache – coinvolgendo anche la questione delle violenze di genere. Si dichiara fortemente contrario dunque alla soppressione di tale norma.

Chiede pertanto al relatore un supplemento di riflessione, al fine di rivalutare le osservazioni recate dalle lettere *a*), *c*) e *g*) della sua proposta di parere.

Emanuele PRISCO (FdI) si augura che il provvedimento in esame recepisca pedissequamente e in modo asciutto la direttiva di cui si propone il recepimento – la quale peraltro, a suo avviso, già presenta un contenuto altamente dettagliato – senza introdurre, in aggiunta, taluni vincoli normativi inutili, che rischierebbero di irrigidire settori economicamente importanti, legati alla produzione della armi o allo svolgimento di determinate attività sportive. Chiede quindi al relatore di tramutare in condizioni alcune delle sue osservazioni, che giudica pertinenti, al fine di fornire al Governo una indicazione più precisa e stringente circa le modifiche da apportate al testo dello schema di decreto. Invita maggiore attenzione nel recepimento di norme europee, al fine di evitare l'adozione di norme incongrue.

Andrea GIORGIS (PD) rileva come la proposta di parere formulata dal relatore sembri essere espressione di un'impostazione in virtù della quale l'esercizio della

funzione consultiva della Commissione deve fondarsi su valutazioni esclusivamente giuridiche. Richiama al contrario l'attenzione, come ha già fatto in precedenti occasioni, sull'esigenza di non ridimensionare tali funzioni della Commissione, configurandole esclusivamente come una sorta di giudizio preventivo di legittimità costituzionale, bensì di considerarle volte all'espressione di un giudizio politico.

Quanto alla proposta di parere formulata dal relatore, critica, in particolare, l'osservazione di cui alla lettera *a*), nella quale si chiede sostanzialmente di operare un'attenuazione del divieto di vendita di armi per corrispondenza e per contratto a distanza, con la motivazione che tale divieto non è previsto dalla direttiva: osserva al riguardo come, a suo avviso, alla base di tale osservazione non vi sia tanto l'esigenza di recepire puntualmente la direttiva, quanto una ben precisa scelta politica, che giudica del tutto inopportuna nell'attuale momento storico.

Giudica parimenti inopportuna, anche in un'ottica di prevenzione degli episodi di violenza domestica, l'osservazione di cui alla lettera *g*), nella quale si chiede la soppressione dell'obbligo, in capo al soggetto detentore di un'arma, di informarne i conviventi.

Ricorda inoltre come nell'ordinamento dell'Unione europea la direttiva, al contrario del regolamento, non sia immediatamente applicabile, ma necessiti di atti di recepimento, nell'adozione dei quali gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità politica, ritenendo quindi sbagliata la decisione di rinunciare all'esercizio di tale discrezionalità.

Esprime conclusivamente dissenso e preoccupazione per la scelta, di cui la maggioranza si assume la responsabilità, di dare applicazione alla direttiva con modalità tali da facilitare la detenzione di armi, rimuovendo o attenuando i vincoli volti a prevedere opportune cautele e garanzie in materia.

Maurizio CATTOI (M5S) auspica che nella sua proposta di parere il relatore includa il riferimento all'esigenza di attri-

buire centralità al Ministero dell'interno e al Dipartimento della pubblica sicurezza nel controllo di attività legate all'acquisto, alla vendita, alla circolazione e alla detenzione delle armi, in conformità con la finalità della direttiva, che è quella di garantire la tracciabilità della armi. In tale contesto giudica dunque fondamentale dare centralità al sistema di pubblica sicurezza, anche per quanto concerne il controllo dell'ingresso di armi nel Paese.

Quanto all'introduzione del divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, ritiene opportuno non lasciare che tale settore risponda unicamente alla dinamiche del mercato, suggerendo di prevedere opportune forme di controllo.

Soffermandosi sull'osservazione recata dalla lettera *e*) della proposta di parere, esprime talune perplessità, giudicando corretto il riferimento alle armi « diverse dalle armi da fuoco » contenuto all'articolo 12, comma 2, lettera *c*), dello schema di decreto, disposizione, che, a suo avviso, aumenta il grado di sicurezza rispetto all'utilizzo di talune armi – come le armi ad aria compressa – le quali, sebbene non siano « da fuoco », presentano un elevato rischio per i cittadini.

Ritiene inoltre opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, faccia riferimento all'esigenza di implementare i sistemi informatici – pur invitando il Governo a prestare attenzione circa l'utilizzo di dati sensibili – in sinergia con il Servizio sanitario nazionale, al fine di una migliore circolazione di informazioni sanitarie, che rivelino, ad esempio, la sussistenza di eventuali patologie psichiche nei detentori di armi, in ottica di una migliore sicurezza per la collettività.

Ricollegandosi all'articolo 3, comma 1, lettere *c*) ed *e*), dello schema di decreto, in relazione all'obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni circa la detenzione di armi, ritiene possa essere opportuna un intervento chiarificatore della norma, purché non si disconoscano forme di auto-certificazione in relazione a tale possesso.

Si riserva, in ogni caso, di formulare al relatore talune indicazioni più dettagliate, in vista di un miglioramento della sua proposta di parere.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ritiene che nel dibattito odierno siano emerse talune inesattezze, che richiedono un chiarimento.

Evidenzia innanzitutto come la sua proposta di parere non intenda in alcun modo allargare le maglie della normativa in materia di controllo sull'acquisizione e sulla detenzione di armi, rilevando come si tenda piuttosto a rendere più stringenti i campi di applicazione delle norme in materia. Soffermandosi, ad esempio, sull'osservazione di cui alla lettera a) della proposta, fa notare che essa, se accolta, non porterà a particolari novità in materia di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, in conformità al quadro normativo già esistente.

Svolgendo poi talune considerazioni sulla discrezionalità del legislatore in relazione alle modalità di recepimento della direttiva, fa notare che essa incontra un limite di esercizio rappresentato dal criterio di delega recato dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2013, laddove si prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, fa notare

come essa sia volta a mettere in rilievo la genericità della disposizione relativa all'obbligo di comunicazione ai conviventi della detenzione di armi, chiedendone la soppressione, tenuto conto peraltro che tale obbligo di informazione ai conviventi già esiste, richiedendo semmai una regolamentazione più organica.

Si riserva, in ogni caso, di valutare i rilievi espressi sulla sua proposta di parere, ritenendo quindi preferibile non procedere nella seduta odierna alla votazione della stessa proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Avverte quindi che la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che avrebbe dovuto aver luogo ora, dovrà tenersi in un momento successivo, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.45 alle 22.

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;

rilevato come il decreto-legge persegue l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione, a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza, da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo;

evidenziato come le misure recate dal provvedimento consentano di favorire la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;

rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e *2-bis*, siano riconducibili alle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), nonché alle materie immigrazione e difesa e Forze armate, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della Costituzione, tutte attribuite alla competenza esclusiva statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva 2017/853 nell'allegato A;

preso atto che la legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni di delega previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »), senza prevedere specifici principi e criteri direttivi in relazione alla direttiva;

rilevato come che la direttiva (UE) 2017/853 intenda migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali;

rilevato come il provvedimento si componga di 15 articoli, contenuti in 2 capi, recando, al Capo I, norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità, e, al Capo II, norme transitorie e finali, integrando la disciplina vigente interna;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie « armi, munizioni ed esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *h*), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 1 dello schema di decreto, nell'individuare l'oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto, al comma 2, esclude dalla disciplina recata dal provvedimento l'acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento;

considerato poi che l'articolo 2 dello schema interviene sull'ambito di applicazione e sulle definizioni di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 527 del 1992, il quale reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi, in recepimento della direttiva 91/477/CEE;

osservato, in particolare, che tale articolo 2, al comma 1, lettera *b*), nel sostituire integralmente l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 527, adegua a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2017/853 le definizioni di arma

da fuoco, parte di arma (superando l'attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilità e munizioni;

rilevato inoltre come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo rechi una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

rilevato come l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 38, quarto comma, del TULPS, abbassi da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo;

rilevato, in proposito, che tale disposizione utilizza la dicitura di « arma comune da sparo » in luogo di quella di « arma da fuoco » utilizzata dalla direttiva;

preso atto che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, sostituendolo integralmente al fine di recepire l'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva, integrando l'elenco dei dati relativi alle armi che devono essere trasmessi all'archivio informatico per la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi agli esplosivi per uso civile (cosiddetto GEA) di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010;

rilevato, in proposito, che la disposizione dello schema non fa menzione, tra i dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico, delle « date pertinenti » (concernenti gli acquisti delle armi) espressamente indicate dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*), lettere *c*) e *d*), né delle trasformazioni e delle modifiche apportate all'arma che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, indicate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*), lettera *d*), della direttiva;

osservato, inoltre, come l'obbligo di indicare le trasformazioni e le modifiche è stato, invece, previsto all'articolo 12,

comma 2, lettera *a*), dello schema di decreto, che istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni;

rilevato come il medesimo articolo 12, al comma 2, lettera *c*), dello schema, nel far riferimento alle informazioni che tale sistema informatico deve contenere in relazione alle armi diverse da quelle da fuoco, rinvii genericamente all'articolo 35 del TULPS, che reca diversi oneri informativi a carico degli armaioli, senza specificare a quale di tali oneri si riferisca;

rilevata, inoltre, l'esigenza di valutare la predetta lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 12 dello schema alla luce del contenuto delle disposizioni del già citato articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*) e paragrafo 14, della direttiva 2017/853 (disposizioni a cui il provvedimento in esame mira a dare attuazione), che non fanno riferimento alle armi diverse dalle armi da fuoco;

rilevato che la direttiva prevede la possibilità per i collezionisti di detenere armi di categoria A, in particolare con riferimento alle sottocategorie A6, A7;

considerato che lo schema di decreto riconduce tale possibilità, limitando la possibilità di detenere armi della categoria A all'ottenimento di una licenza *ex* articolo 28 del TULPS, cioè la licenza professionale necessaria a operare economicamente con le armi da guerra (fabbricazione, assemblaggio, importazione, riparazione, ecc.), la quale richiede una specifica abilitazione professionale per essere rilasciata, nonché locali adeguati alle attività professionali, che i collezionisti non posseggono, trattandosi di una licenza professionale, il suo titolare è un operatore autorizzato, e in nessun modo può essere assimilato a un collezionista;

rilevato che, secondo lo schema di decreto, se il tiratore sportivo, per esempio per età o problemi fisici transitori, smettesse anche temporaneamente di esercitare il tiro sportivo, senza la possibilità di

mettere tali armi in collezione, si troverebbe nella impossibilità di detenerle;

rilevato che la possibilità di detenere in collezione le armi delle sottocategorie A6 e A7, anche in caso di assenza di licenza professionale *ex* articolo 28 del TULPS, è conforme al dettato della direttiva e in attuazione del medesimo, ma appare assolutamente necessaria per evitare sicure e irragionevoli ripercussioni negative per i detentori, essendo gli stessi peraltro già oggi *ex lege* impossibilitati alla detenzione delle relative munizioni;

segnalata, più in generale, l'opportunità di valutare, anche in un'ottica di coordinamento e semplificazione, quale sia il rapporto tra il nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (cosiddetto GEA) previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, nel quale devono essere registrati e conservati per 30 anni dati sulle armi da fuoco e sulle munizioni, il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli armaioli devono tenere ai sensi dell'articolo 35, commi da primo a quarto, del TULPS, e il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi devono tenere ai sensi dell'articolo 55 del medesimo TULPS;

rilevato che lo schema di decreto, nella parte in cui novella l'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, riguardante il trasferimento dal Ministero dell'Interno all'Autorità di pubblica sicurezza dei poteri di disporre limitazioni al numero delle munizioni al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e per la durata della stessa, norma dalla cui violazione deriva già oggi una violazione in materia penale, porrebbe palesi problemi di incostituzionalità: la fattispecie di reato muterebbe infatti da provincia a provincia in base a contenuti materiali forniti da prescrizioni prefettizie o questurili, violando il principio di stretta legalità della norma

penale, con riferimento al contenuto materiale della effettiva prescrizione della fattispecie incriminatrice, generando inoltre un evidente *vulnus* del principio di uguaglianza all'interno del territorio nazionale;

rilevata l'eccessiva stratificazione e complessità della normativa in materia e segnalata, a tale proposito, l'opportunità di un intervento di riordino volto a semplificare la disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in merito all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede l'introduzione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala come la Direttiva non ponga un divieto a tale attività, ma unicamente preveda un controllo circa l'identificazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, ove serva, dell'autorizzazione al possesso, da compiersi a mezzo di soggetti autorizzati: si chiede quindi di riformulare in tal senso il testo dello schema di decreto;

b) valuti il Governo la concordanza dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), della direttiva 2017/853, con particolare riferimento al recepimento dell'obbligo di registrare le « date pertinenti », e con la disposizione che fa riferimento alle « trasformazioni e modifiche dell'arma » contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva medesima;

c) osservato come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di

validità della licenza di porto d'armi, non trovi alcun riscontro nel testo della direttiva e sia peraltro già prevista nell'ordinamento nazionale in specifici casi, e rilevato come sia invece importante mantenere uniformità in merito a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento o confusione, ad esempio, tra soggetti residenti in province limitrofe: si ritiene quindi opportuno che lo schema di decreto mantenga tale facoltà in capo al Ministero dell'Interno, senza differenziazioni sul territorio nazionale.

d) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare a quali, in particolare, tra i diversi oneri informativi a carico degli armaioli, previsti dall'articolo 35 del TULPS, faccia riferimento la nuova previsione ivi introdotta;

e) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo se la disposizione, la quale fa riferimento ad armi « diverse dalle armi da fuoco », sia conforme alla direttiva 2017/853, che fa esclusivo riferimento alle « armi da fuoco »;

f) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, il quale, nello stabilire le informazioni da inserire nel sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il predetto rinvio si riferisce all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

g) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto, che modificano gli articoli 35 e 42 del TULPS, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla

detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva *ex* articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano i conviventi, maggiorenni, si rileva come tale disposizione, oltre a risultare assolutamente generica nelle forme e nei termini, darebbe adito alle più varie interpretazioni in una materia con molteplici profili di rilevanza penale che deve essere caratterizzata dalla certezza, e non è inoltre in alcun modo contemplata nella Direttiva: si ritiene quindi necessaria la soppressione di tale previsione e si auspica in merito una successiva, meditata norma chiarificatrice, che disciplini in modo più organico l'intera materia;

h) considerata la difformità di catalogazione delle armi nella normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi rispetto agli altri Stati membri, materia oggi contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si ritiene in questa sede opportuno procedere al recepimento puntuale dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, come novellato, che divide le armi in categorie A, B e C, anche al fine di chiarire l'interpretazione per le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi, uniformando così l'ordinamento interno alla normativa comunitaria;

i) in considerazione della possibilità, contenuta nella direttiva, di detenere armi della categoria A, in particolare delle sottocategorie A6 e A7, da parte di chi è in possesso della licenza di collezione, anche se non in possesso della licenza professionale di produzione *ex* articolo 28 del TULPS, soprattutto con riferimento ad armi con chiara valenza storica, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma in tal senso, consentendo la detenzione delle armi di categoria A6 e A7 ai soggetti in possesso di licenza di collezione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO FI**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo previsti specifici principi e criteri direttivi;

sebbene la direttiva 91/477/CEE all'articolo 15, paragrafo 4, preveda espressamente che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea che poi le comunica agli altri Stati membri, l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. divieto di *gold plating*);

nella sentenza n. 132 del 1996, la Corte costituzionale ha stabilito, altresì, che il decreto legislativo che recepisce una

direttiva comunitaria « deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare »; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria « integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega »;

la direttiva oggetto di recepimento è da accogliersi con favore, soprattutto nella previsione di un rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo, al fine di contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, che si è reso maggiormente necessitato e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che hanno minacciato la sicurezza interna dell'Unione;

lo schema di decreto legislativo non si limita ad attuare la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 sopra citata per il recepimento della direttiva 2017/853, poiché sono state aggiunte norme che affastellano il quadro legislativo con la previsione di meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva stessa;

la direttiva, all'articolo 6, comma 6, ha stabilito che gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A nel rispetto delle seguenti condizioni: a)

svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2; *b*) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; *c*) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi: i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;

la direttiva prefigura, dunque, la possibilità, per i titolari sportivi, di detenere armi, non perché presentino caratteristiche di minore pericolosità, ma solo a condizione che siano utili a soggetti particolarmente qualificati per svolgere attività sportiva; lo schema di decreto, invece, all'articolo 13, comma 3, si limita a stabilire che la detenzione delle armi di categoria A.6 e A7 «è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI»;

l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto introduce l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all'atto del ritiro del documento, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, dell'avvenuto rilascio dei documenti necessari per la acquisizione della disponibilità dell'arma;

la novella citata è stata introdotta dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) all'articolo 36, comma 1, lettera *h*), quale specifico criterio di delega ai fini del recepimento della Direttiva 2008/51/CE in materia di armi;

il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, è intervenuto modificando gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operatività dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative, allo stato attuale non ancora emanato: pertanto, la previsione di tale disposizione nel recepimento della direttiva risulta fuorviante rispetto al recepimento della direttiva;

la norma precisa altresì che la relativa comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma tale previsione, ai sensi degli articoli 35 e 42 del TULPS, non tutela il titolare della licenza, il quale in futuro non può comunque dimostrare di aver effettivamente informato i conviventi a meno che la comunicazione non sia stata data per iscritto;

evidenziato come l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), preveda, sul piano sanzionatorio, l'equiparazione delle armi tipo guerra delle armi da fuoco camuffate, senza tenere debitamente in conto che tale previsione appare eccessiva, poiché, in ogni caso, queste ultime non presentano alcuna spiccata potenzialità offensiva, anzi sono in genere caratterizzate da scarsa precisione e lesività;

rilevato come lo schema di decreto legislativo, secondo quanto appena evidenziato, non rispetti appieno quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione normativa: tale articolo, infatti, prevede che per ogni atto normativo venga effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e cioè la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante comparazione di opzioni alternative; inoltre, nell'individuazione e comparazione delle opzioni le

amministrazioni competenti devono tener conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato e la tutela delle libertà individuali;

rilevato altresì come l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) abbia previsto modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilendo il di-

vieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Sisto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	33
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, presente e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, invita i componenti della Commissione a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi alla proposta di parere testé formulata entro le ore 10.30 della giornata di domani, mercoledì 1° agosto 2018, allo scopo di procedere all'approvazione del parere nella seduta della medesima giornata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, comunica che sono pervenute alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo da parte dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che sono state

poste a disposizione dei componenti della Commissione. Nel rammentare che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in discussione, informa che, qualora lo stesso fosse trasmesso nella giornata di domani, il relatore potrebbe verosimilmente presentare una proposta di parere nella giornata di giovedì 2 agosto prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, rammentando che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in discussione, informa che, qualora lo stesso fosse trasmesso nella giornata di domani, il relatore potrebbe verosimilmente presentare una proposta di parere nella giornata di giovedì 2 agosto prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere *g*, *h*) e *r*), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

premesso che:

la legge 23 giugno 2017 n. 103 recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » ha delegato il Governo, all'articolo 1, comma 82, ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

l'articolo 1, al comma 85, indica i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo si attiene per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

lo schema di decreto legislativo è volto in particolare a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *g*), *h*) e *r*) del citato comma 85 che prevedono: l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento (lett. *g*)); la previsione di una maggiore valorizzazione del volonta-

riato, sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (lett. *h*)); la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna (lett. *r*));

considerato che:

le disposizioni previste all'articolo 1 dello schema di decreto novellano in gran parte il Capo II – Condizioni generali – e l'articolo 26 legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito: ordinamento penitenziario). Le modifiche nell'ordine riguardano: *a*) le caratteristiche degli edifici penitenziari; *b*) la previsione che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica; *c*) la previsione della collocazione in spazio separato dei servizi igienici rispetto alle camere pernottamento; *d*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti ulteriori rispetto a quelli presenti nelle biblioteche dei penitenziari; *e*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti e strutture in alcuni casi ulteriori rispetto a quelli presenti relativamente alla materia religiosa e alle pratiche di culto;

le novelle in questione sono quindi volte alla modifica delle norme inerenti al trattamento del detenuto. I singoli interventi sono accomunati dalla mancata considerazione della *vexata quaestio* del sovraffollamento carcerario. Prevedere specificatamente un elenco di locali e stru-

menti che tassativamente devono essere presenti all'interno degli istituti di pena, può essere un obiettivo irrealizzabile in quanto la previsione di ulteriori locali, oltre che onerosa in un momento di notevole necessità di risorse per l'edilizia carceraria, ridurrebbe drasticamente l'ampiezza di quelli destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 5 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui disciplina le caratteristiche degli edifici penitenziari, prevedendo che tali edifici debbano essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione;

la previsione di specifici locali per le esigenze di vita individuale e per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione all'interno degli istituti di pena andrebbe valutata anche in considerazione del fatto che essa comporterebbe una drastica riduzione dell'ampiezza dei locali destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 6, comma 5, garantisce ai condannati alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere singole, fatta salva la contraria prescrizione del sanitario ovvero il caso in cui le particolari situazioni dell'istituto non lo consentano;

tale modifica andrebbe valutata alla luce dei monitoraggi effettuati dal DAP che, per mezzo di circolari, ha ribadito come lo stato di privazione della libertà rechi ai detenuti disturbi fisici e psicologici non sempre visibili e come l'allocatione in stanze singole accentuerebbero maggiormente la possibilità di atti autolesionistici da parte degli stessi detenuti;

la novella andrebbe considerata in rapporto all'annoso problema del sovrappollamento carcerario che, in linea di massima, rende assai complesso poter destinare ad un singolo soggetto uno specifico locale per il pernottamento;

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 20, comma 8, prevede la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati;

andrebbero previsti in tale ambito controlli e trasparenza delle procedure di selezione delle cooperative sociali e degli altri soggetti privati con i quali stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo (articolo 20-ter) relativo al lavoro di pubblica utilità, sganciandone l'operatività dal lavoro esterno e quindi prevedendolo anche all'interno del carcere;

il lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno del carcere andrebbe quindi assoggettato alle limitazioni soggettive previste al comma 1 dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro all'esterno, per cui, nei casi di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni; nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso ART. 20-ter, comma 7, prevede che il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscano titolo di priorità nell'assegnazione dei fondi da parte della Cassa delle ammende per i programmi di reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro;

la disposizione appare di difficile applicazione pratica, in quanto il mero ri-

ferimento al numero e alla qualità dei progetti non sembrano parametri idonei ai fini dell'assegnazione dei fondi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), capoverso ART. 22, comma 1, novella l'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che la remunerazione per i detenuti ed internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi;

andrebbe riconsiderata la misura della remunerazione ivi prevista;

l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), novella l'istituto della liberazione anticipata, aggiungendo, all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, il comma 3-*bis*, che estende, dai 45 giorni attualmente previsti, a 60 giorni per ogni semestre – nella misura di un giorno per ogni 5 giorni di partecipazione al progetto e comunque non superiore a 15 giorni – la detrazione di pena concessa al condannato a pena detentiva in caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità;

i principi e criteri direttivi in conformità ai quali deve essere esercitata la delega in esame non fanno alcun riferimento al Capo VI del Titolo I dell'ordinamento penitenziario – nell'ambito del quale si colloca appunto la disciplina della liberazione anticipata;

gli altri principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 85 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, anche aventi ad oggetto le materie di cui al predetto Capo VI, non fanno alcun riferimento espresso al meccanismo di riduzione della pena da spiare, caratteristico dell'istituto della liberazione anticipata;

il silenzio della previsione di delega – che è invece esplicita laddove autorizza il legislatore delegato ad intervenire su altri istituti che incidono sullo stato detentivo – induce ad escludere che il legislatore delegato possa intervenire in modo così significativo sulla misura della detra-

zione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata;

l'articolo 3 detta una disposizione transitoria in tema di liberazione anticipata in relazione all'espletamento di progetti di pubblica utilità, prevedendone l'applicazione retroattiva a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78;

andrebbe valutata la soppressione dell'articolo, alla luce delle considerazioni sopra riportate in ordine alle modifiche introdotte all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario dall'articolo 2, comma 1, lettera *l*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso ART. 20, comma 8, siano previsti maggiore controllo e trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali ed altri soggetti privati con le quali stipulare convenzioni di inserimento lavorativo, nonché controlli e requisiti più stringenti con riferimento ai singoli membri dagli stessi autorizzati a interloquire con i detenuti;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso ART. 20-*ter*, sia sostituito il comma 6 con il seguente: « I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni »;

3) all'articolo 2, comma 1, venga soppressa la lettera *l*); conseguentemente sia soppresso l'articolo 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « artigiane sportive, di culto e di socializzazione con le seguenti: « e, ove possibile, culturali, sportive e religiose »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso ART. 6, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso ART. 6, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo comma del nuovo articolo 8;

e) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere *d*) ed *e*);

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso ART. 20-ter, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 7;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso ART. 20-ter, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

h) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), capoverso ART. 22, valuti il Governo l'opportunità di rimodulare al ribasso la misura della remunerazione ivi prevista.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	37
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	37

SEDE REFERENTE:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Intervengono la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che la deputata Elisa Siragusa, componente del gruppo del Movimento 5 Stelle, è entrata a far parte della Commissione e che la deputata Maria Laura Paxia, membro del medesimo gruppo, ha invece cessato di farne parte.

La Commissione prende atto.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la discussione generale presso l'Assemblea del provvedimento in titolo, in scadenza il prossimo 8 settembre, è calendarizzato per venerdì 3 agosto. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato in data odierna alle ore 18.

Eugenio ZOFFILI (Lega), *relatore*, si dichiara onorato di inaugurare il proprio mandato parlamentare assolvendo al ruolo di relatore su un provvedimento che, pur nella essenzialità del suo articolato, fa

parte integrante della politica del Governo in carica, che, se da un lato si muove nel solco di accordi conclusi da amministrazioni precedenti, dall'altra si inserisce nel quadro geopolitico contemporaneo con modalità nuove, in discontinuità con il passato, soprattutto per quanto concerne il rapporto con i partner europei e, nello specifico, a salvaguardia dell'interesse nazionale italiano, senza per questo mettere in pericolo accordi internazionali in essere e mancare di rispetto ad altre entità statuali.

Sottolinea che intende assolvere a tale incarico nella qualità di esponente di una forza politica, la Lega, che oggi esprime un ministro dell'interno, Matteo Salvini, che ogni giorno dà prova di coraggio e di determinazione del tutto nuovi alla politica di questo Paese, per la soluzione di una questione oggi divenuta insostenibile sotto tutti i punti di vista, umanitario e sociale innanzitutto, per le persone coinvolte e per i cittadini del nostro Paese.

Rileva che i risultati dell'azione del nuovo Esecutivo si vedono nei fatti. Si riferisce innanzitutto al successo della visita di ieri del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a Washington, che è stata occasione per rinnovare i profondi e storici legami di amicizia tra il popolo statunitense e quello italiano, per rinsaldare una relazione fondamentale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri – quali il Mediterraneo, l'Iraq e l'Afghanistan – e per intensificare la cooperazione tra i due Paesi nell'ottica della crescita economica di entrambi. Quanto alla Libia, il risultato è di rilievo storico: l'Amministrazione Trump ha accolto la proposta italiana di cabina di regia sulla Libia e sul Mediterraneo riconoscendo all'Italia il ruolo regionale che le spetta.

Fondamentale è anche il risultato conseguito nei giorni scorsi rispetto alla riconsiderazione del mandato della missione EUNAVFORMED Operazione SOPHIA, richiesta dal Governo italiano al fine di riequilibrare gli accordi raggiunti in passato tra un'Italia poco o nulla tutelata dai suoi governanti nelle sedi

europee con interlocutori europei sordi ad ogni richiamo ad una vigilanza comune dei confini. Segnala alla Commissione che la settimana scorsa il Servizio europeo per l'azione esterna ha inviato al Comitato politico e di sicurezza (COPS) dell'UE il tanto atteso documento strategico di revisione di varie missioni, tra le quali EUNAVFORMED Operazione Sophia. Il documento attesta tra le raccomandazioni quella di convenire sulle procedure nei termini indicati dalle conclusioni raggiunte, grazie all'azione dell'attuale Governo, nel Consiglio europeo del giugno 2018. Precisa che venerdì 3 agosto sarà presentata al COPS la proposta della Commissione europea per la revisione del mandato dell'Operazione, nata nel 2015 per contrastare le attività dei trafficanti di esseri umani e che, come noto, prevede che le persone soccorse siano sbarcate in Italia. La proposta sarà avanzata sulla base di un documento strategico che attesta tra le raccomandazioni della Commissione europea per la revisione della missione quella di convenire sulle procedure di sbarco per persone salvate in mare nei termini indicati dalle conclusioni del Consiglio europeo di giugno.

Passando ad illustrare il provvedimento in esame, rileva che, nel solco di un tradizionale impegno dell'Italia per il dialogo con la Libia – testimoniato dalla successione di accordi siglati da diversi governi italiani negli ultimi dieci anni – il decreto-legge in esame muove in una triplice direzione: la prima è assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare; la seconda è rispondere alla richiesta del governo libico, di assicurare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza, nonché assicurando le risorse necessarie

per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale; la terza è contribuire a rafforzare la statualità libica.

Evidenzia che il decreto-legge persegue queste finalità incrementando, per l'anno corrente, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, attraverso la cessione a titolo gratuito di dodici apposite unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di tali mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico.

Ricorda che la messa a disposizione di unità navali italiane alla Libia, della loro manutenzione e dello svolgimento di mirate attività addestrative non è nuova, essendo stata oggetto dei richiamati accordi bilaterali e di cooperazione fra i due Paesi sin dal 2009, nel quadro delle attività volte al controllo ed alla sicurezza dei mari, nonché al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani.

Tra gli accordi bilaterali sottoscritti in passato, da cui è derivata la sigla di specifici protocolli tecnico-operativi, anche con riferimento alle attività addestrative, richiama il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, i cui meccanismi di collaborazione le attuali autorità libiche intendono riattivare.

Sul merito degli specifici contenuti dell'articolato, precisa che il decreto-legge si compone di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in ordine alle cessioni di unità navali alla Libia (articolo 1), alle attività di manutenzione delle unità navali e alla formazione del personale (articolo 2), all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera (articolo 2-bis), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed alla entrata in vigore del testo (articolo 4).

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone, per le singole componenti delle Forze armate e di poli-

zia, la specifica autorizzazione alla cessione, a titolo gratuito, di dodici unità navali, nonché alla relativa autorizzazione di spesa. È previsto in particolare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze siano autorizzati alla cessione a titolo gratuito di 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e di 2 unità navali da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza. La cessione avviene conformemente a specifiche intese con le autorità libiche e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni. Per il ripristino in efficienza e per il trasferimento delle unità navali dall'Italia alla Libia è autorizzata una spesa complessiva per il 2018 di 1,15 milioni di euro.

L'articolo 2 del decreto-legge stabilisce a sua volta l'autorizzazione ad una spesa complessiva di 1,37 milioni di euro fino al 31 dicembre 2018, per la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

L'articolo 2-bis, introdotto con emendamento del relatore e parere favorevole del Governo nel corso dell'esame presso l'Aula del Senato, dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie

di porto – Guardia costiera. All’attuazione di tale articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri complessivi del provvedimento sono dunque quantificati in 2,52 milioni di euro per il 2018, alla cui copertura l’articolo 3 provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando accantonamenti relativi al Ministero dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La relazione tecnica allegata al provvedimento offre in dettaglio un prospetto degli oneri, specificando i costi previsti fino al 31 dicembre 2018 per la cessione di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e della Guardia di finanza, nonché per il funzionamento, il ripristino di efficienza, il trasferimento dei mezzi e per le attività addestrative e formative del personale libico; peraltro, a quanto non specificato sin dall’inizio nella relazione tecnica, il Governo ha risposto in maniera puntuale durante l’iter di esame nell’altro ramo del Parlamento, anche in sede consultiva.

Richiama l’articolato e approfondito dibattito svoltosi in Senato, da cui è emersa, pur nelle variegate posizioni, sostanziale convergenza tra la maggioranza e le principali forze politiche di opposizione rispetto ad un provvedimento che certamente offre l’occasione per tematizzare la questione libica nelle sue diverse problematiche, ma che promuove un intervento operativo circoscritto e doveroso. Per tali motivi, nel ringraziare gli Uffici della Camera per l’accurato supporto documentale, auspica un *iter* di esame approfondito e proporzionato alla serietà del provvedimento che chiediamo di approvare con l’urgenza che il tema merita.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI e la sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE si riservano di intervenire successivamente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) preannuncia che il suo gruppo politico, come già avvenuto nel corso dell’esame al Senato, presenterà due emendamenti, volti ad affrontare due specifiche questioni. Premette che, ad avviso del Partito Democratico, la situazione libica va affrontata nel suo complesso, valutando le attività svolte dalle autorità libiche non solo in mare, ma anche sulla terraferma, nello specifico nei centri dove sono detenuti i migranti. L’interesse dell’Italia si estende alla gestione della complessiva situazione libica e non soltanto di quanto avviene in mare. Richiamando il *Memorandum* di intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, siglato nel febbraio 2017 dal Governo Gentiloni con le Autorità della Libia, sottolinea la necessità che siano rispettati tutti i punti del *Memorandum* stesso. Conseguentemente, il primo emendamento mirerà ad assicurare sostegno ai programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell’immigrazione illegale, nonché a garantire l’adeguamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e la formazione del personale libico ivi impiegato. Il secondo emendamento mira invece ad assicurare un’adeguata preparazione alla guardia costiera libica in materia di primo soccorso e di tutela dei diritti umani.

Aggiunge che, nelle ultime ore, notizie di stampa riportano che una nave battente bandiera italiana, la *Asso 28*, avrebbe riportato in Libia 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Qualora tale notizia fosse confermata, si tratterebbe di una palese violazione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, dal momento che nessuno dei migranti riportati a Tripoli, pur essendo formalmente in territorio italiano, ha avuto la possibilità di fare domanda d’asilo, come invece garantito

dalla Convenzione. Se le cose sono davvero andate così l'Italia sarebbe imputabile di una grave violazione ed è quindi opportuno verificare chi abbia impartito alla nave l'ordine di fare rotta verso la Libia. Sarebbe dunque opportuno che il Ministro degli interni, che è intervenuto sulla vicenda con una dichiarazione alla stampa, chiarisse se, come avvenuto in circostanze analoghe, anche in questo caso il coordinamento delle operazioni siano stato gestito dall'Italia, come d'altra prevede finora il mandato dell'Operazione *Sophia*, perché ciò costituirebbe un precedente gravissimo.

Laura BOLDRINI (LEU) sottolinea che la cessione di unità navali alle autorità libiche potrebbe apparire come un gesto di solidarietà verso un Paese in difficoltà, ma il vero obiettivo di questa iniziativa è impedire, con la collaborazione della Libia, che migranti e rifugiati possano giungere in Italia. Tale azione costituisce una palese violazione della Convenzione di Ginevra, di cui l'Italia è firmataria, in particolare dell'articolo 33, relativo al principio di *non refoulement*, il quale recita che «nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Ricorda che il 23 febbraio 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per i respingimenti dei migranti effettuati a partire dal 2009 e, in conseguenza di questa sentenza, il Governo italiano ha dovuto versare quindicimila euro, a titolo di indennizzo, per ogni migrante respinto. Osserva che nessuno può credibilmente sostenere che la situazione in Libia sia oggi migliore rispetto a quegli anni e coglie l'occasione per fare presente che la sua proposta di missione in Libia, avanzata fin dalle prime sedute di questa Commissione, era proprio finalizzata a conferire maggiore consapevolezza alle deliberazioni alle quali questa Commissione si appresta.

Inoltre, sottopone all'attenzione della Commissione un rapporto della *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) del 12 febbraio 2018, firmato dal Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e destinato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in base al quale i migranti sarebbero soggetti a «detenzione arbitraria e torture, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale»; nei centri di detenzione della Libia, governativi e non, avverrebbero «rapimenti per estorsione, lavori forzati e uccisioni illegali». Il rapporto riferisce, inoltre, che nei quattro centri di detenzione supervisionati è stato riscontrato un «grave sovraffollamento e terribili condizioni igieniche, i prigionieri erano malnutriti e avevano accesso limitato o nullo alle cure mediche». Infine, il rapporto mette in luce la «condotta spregiudicata e violenta della Guardia costiera libica durante i salvataggi e le intercettazioni in mare».

In aggiunta, al fine di richiamare prese di posizione di autorità italiane, richiama che con sentenza del dicembre 2017 il Tribunale di Milano ha condannato un cittadino somalo che gestiva un centro di raccolta dei migranti nella città libica di Beni Walid, per aver sequestrato centinaia di connazionali, e che «con frequenza quotidiana, prelevava cittadini somali di sesso maschile dal capannone per portarli in una vera e propria «stanza delle torture» sita all'interno del campo, ove venivano torturati attraverso scariche elettriche, frustate, colpi di bastone e di spranghe di ferro, o lasciandoli per ore disidratati sotto il sole». I reati per i quali il cittadino somalo è stato condannato sono omicidio, sequestro di persona in concorso e continuato a scopo estorsivo e violenza sessuale aggravata, anche nei confronti di minori.

A suo avviso, i documenti ufficiali appena richiamati certificano la drammaticità della condizione dei migranti detenuti in Libia e, per questo, il Governo italiano poteva e doveva intervenire presso le autorità libiche per porre fine a queste condotte inaccettabili chiedendo garanzie formali e non semplici rassicurazioni ver-

bali. Oltretutto, se queste sono le condizioni della Libia, è certo che i migranti faranno di tutto pur di non ritornare in Libia. Al contrario, l'Esecutivo sembra interessato solo a dimostrare che « la musica è cambiata », che « la pacchia è finita » e gli sbarchi in Italia si sono drasticamente ridotti.

Preannuncia, infine, che non intende presentare emendamenti al decreto-legge in esame dal momento che il provvedimento è da respingere in blocco e non è migliorabile. Invita i colleghi a riflettere sul fatto che il Governo sta negando, di fatto, il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza ai richiedenti asilo in fuga dalla Libia.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, data la delicatezza del contesto libico, la missione in tale Paese avrà luogo nell'opportuno contesto politico, dovendosi scongiurare ogni iniziativa foriera di costi e finalizzata ad un impatto meramente mediatico. Invita, pertanto, i colleghi a formulare, come preannunciato, proposte di lavoro in tal senso.

Laura BOLDRINI (LEU) precisa che intende lasciare alla presidenza della Commissione l'individuazione degli interlocutori da incontrare.

Marta GRANDE, *presidente*, ribadisce la necessità di stabilire, preliminarmente, la portata e gli obiettivi di una eventuale missione in Libia, consultando, se del caso, altre Commissioni che potrebbero essere coinvolte.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Boldrini, ricordando che il proprio gruppo ha già avanzato la richiesta di audire, *in loco* o in videoconferenza, esponenti del Governo libico e del Consiglio nazionale libico.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE esprime apprezzamento per i richiami formulati dai deputati di oppo-

sizione intervenuti in materia di diritti umani e per il rispetto della Convenzione di Ginevra e del principio di *non refoulement*, cui l'Italia si attiene. Aggiunge che la cessione delle unità navali alle autorità della Libia, e il correlato impegno a provvedere alla formazione del personale della Guardia costiera libica, è complementare all'azione di sostegno che il Governo intende proseguire a supporto dell'iniziativa dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, per consolidare il quadro istituzionale e rafforzare la credibilità delle autorità libiche, anche attraverso apposite attività di *capacity building*. Informa la Commissione che sono già state restituite sette motovedette e altre quattro saranno consegnate al termine dei cicli formativi in corso. Dà quindi conto dei circa ventimila salvataggi realizzati dalle autorità libiche nel 2017 e ribadisce che l'impegno dell'Italia è proprio volto a rafforzare la capacità degli interlocutori libici a procedere in questa direzione secondo gli standard internazionali. L'Italia opera in Libia anche a sostegno delle organizzazioni internazionali impegnate nella gestione del fenomeno e dei rimpatri volontari. A tale riguardo, segnala anche le significative risorse che il Governo italiano ha stanziato nell'ambito del Fondo per l'Africa, a favore delle principali organizzazioni internazionali che operano in Libia, ovvero l'Alto commissariato per i diritti umani (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Si tratta di un percorso che deve essere continuato e migliorato e dichiara fin da ora la disponibilità del Governo rispetto a proposte ed idee che potranno emergere anche da questo dibattito.

Laura BOLDRINI (LEU), nell'esprimere apprezzamento per l'equilibrio dimostrato dalla sottosegretaria Del Re, sottolinea che UNHCR e OIM possono svolgere attività ispettive solo nei centri di detenzione gestiti dalle autorità statali libiche, e non anche in quelli gestiti da privati. Il Governo italiano dovrebbe dunque chiedere al governo libico di garantire a tali orga-

nizzazioni la possibilità di essere presenti in tutti i centri di raccolta dei migranti.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE rileva che il Governo intende impegnarsi attivamente su questo fronte, mantenendo un dialogo costante con Salamé e con gli interlocutori istituzionali libici. Tuttavia, permangono seri e concreti ostacoli allo svolgimento delle attività di ispezione da parte delle organizzazioni internazionali, poiché, allo stato attuale, non ricorrono le condizioni minime di sicurezza. Ciò nonostante dichiara un impegno fermissimo da parte del Governo italiano che sta vagliando progetti assai concreti nella direzione auspicata dalla deputata Boldrini e che non intende lasciare nulla di intentato. La cessione delle motovedette rappresenta, pertanto, solo un tassello nell'ambito di un'azione complessiva a sostegno della stabilizzazione libica e dello sforzo virtuoso che l'Italia profonde a favore del lavoro dell'Inviato Salamé.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI sottolinea che il dibattito al Senato sul decreto-legge in oggetto è stato improntato a grande collaborazione tra la forza di maggioranza e di opposizione, poiché si tratta di una iniziativa legislativa che pone in linea di continuità gli orientamenti della politica estera italiana nella regione. Si impegna, inoltre, a fornire, se richiesti, i medesimi chiarimenti forniti all'altro ramo del Parlamento sui costi effettivi connessi alla cessione delle unità navali, nonché sulle modalità di formazione della guardia costiera libica e sugli interventi di salvataggio in mare da essa effettuati nel corso del 2018. Con riferimento alle osservazioni del presidente Boldrini, rileva che la situazione in Libia ha registrato significativi progressi negli ultimi mesi, dal momento che le agenzie dell'ONU possono operare sul territorio ed è stata avviata una proficua interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali libici, anche grazie alla riapertura dell'Ambasciata italiana a Tripoli.

Laura BOLDRINI (LEU) chiede al sottosegretario Molteni di rivolgersi a lei rispettando l'identità di genere.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI aggiunge che il salvataggio delle vite in mare e l'assistenza a tutte le persone in difficoltà è un obiettivo prioritario del Governo, come dimostra la drastica diminuzione delle morti in mare negli ultimi mesi e l'impegno specifico di numerosi esponenti del Governo italiano in carica.

Piero FASSINO (PD), rivolgendosi in particolare al relatore, segnala che l'azione proposta dal Governo non costituisce una novità ascrivibile al cambio di passo impresso alla politica estera dal nuovo Esecutivo: il dossier libico, infatti, è stata una priorità dei Governi degli ultimi dieci anni, almeno a partire dal Trattato di amicizia del 2008 per finire con il citato *Memorandum* del febbraio 2017. Tutte le iniziative assunte dall'Italia sono state improntate alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alle attività di *capacity building* a beneficio delle autorità libiche. Si associa, inoltre, alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda della nave *Asso 28* avanzata dalla collega Quartapelle.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE si riserva di approfondire la questione per fornire i chiarimenti richiesti, precisando che si tratta di una vicenda circondata da massima attenzione.

Yana Chiara EHM (M5S), in risposta al collega Fassino, precisa che il decreto-legge in oggetto mira a garantire l'efficienza della guardia costiera libica nelle attività di ricerca e salvataggio in mare ed è dunque finalizzato a salvare vite umane, obiettivo perseguito effettivamente anche in passato. Quanto alla valutazione complessiva della questione libica, va affrontata nella sua complessità, cercando di individuare soluzioni concrete ed efficaci.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), nel richiamare il carattere burocratico dell'esame svolto al Senato, evidenzia che, come segnalato nella documentazione fornita dagli uffici, il testo di legge è corredato dalla relazione tecnica, ma risulta privo dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il decreto-legge attiene a questioni serissime e presenta profili di incostituzionalità e di non conformità al diritto internazionale: infatti, le operazioni di salvataggio in mare terminano quando le persone vengono sbarcate non in un porto, ma in un posto sicuro, dove non sia messa a repentaglio la loro sicurezza. Sottolinea che, rispetto al 2008, la situazione in Libia non solo non si è stabilizzata, ma risulta sempre più compromessa: sussiste il rischio concreto di cedere unità navali, magari dotate di armamenti, ad un soggetto che di fatto non esiste, dal momento che ogni città della Libia ha una propria guardia costiera. È positivo che il governo manifesti l'intenzione di riferire alla Commissione dati sull'operato delle autorità libiche. Rileva, inoltre, che il 40 per cento delle persone sbarcate dalla Libia ha ottenuto lo *status* di rifugiato, e dunque impedire il transito e lo sbarco delle imbarcazioni provenienti dalla Libia equivale a impedire l'esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale. Associandosi alla richiesta dell'onorevole Boldrini, fa presente di aver avanzato egli stesso, in Commissione affari costituzionali, la richiesta di organizzare una missione in Libia, valutando preliminarmente se esistono le condizioni minime di sicurezza. Sarebbe anacronistico verificare l'insussistenza di tali condizioni per una delegazione parlamentare e attestarle, invece, per i migranti e richiedenti asilo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la richiesta dell'onorevole Magi, formulata in una lettera al Presidente della Camera, è stata portata senza ritardo all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Eugenio ZOFFILI (Lega), *relatore*, precisa di aver verificato che, a conferma del carattere pacifico delle operazioni che si intendono svolgere, alcune delle spese previste dal decreto riguardano proprio l'eliminazione dalle imbarcazioni cedute dell'armamento fisso. Ribadisce che, pur in assenza dell'Analisi tecnico normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione, il decreto è corredato dalla relazione tecnica e risponde efficacemente all'esigenza di agire con rapidità di fronte all'urgenza del problema migratorio. Con riferimento alle osservazioni del collega Fassino, riconosce senza alcuna difficoltà la continuità dell'azione dei governi sul dossier libico, da Prodi a Gentiloni, passando per il governo Berlusconi.

Paolo GRIMOLDI (Lega) ringrazia la presidente Grande per l'attenzione mostrata nei confronti dei gruppi di opposizione, rilevando che nella scorsa legislatura la maggioranza non ha mostrato analogo correttezza nei confronti dell'allora minoranza.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Intervengono la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla composizione della Commissione	46
Sulla pubblicità dei lavori	46
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Sui lavori della Commissione	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 11.

Sulla composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il deputato Luca Toccalini entra a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione III (Affari esteri) ha previsto di conferire il mandato al relatore al più tardi nella seduta di giovedì 2 agosto, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Pertanto la Commissione Difesa dovrà esprimere il parere nella giornata di domani.

Marica FANTUZ (Lega), *relatrice*, riferisce che il provvedimento d'urgenza, composto inizialmente di quattro articoli, è stato approvato con modificazioni, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 25 luglio e ha

come scopo quello di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza.

Osserva, quindi, che i mezzi ceduti sono destinati alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare.

Ciò premesso, ricorda che la messa a disposizione di motovedette italiane alla Libia ha costituito, sin dal 2009, oggetto di accordi bilaterali e di cooperazione tra l'Italia e il Paese africano, nell'ambito delle attività di controllo e sicurezza per la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Tale rapporto di partenariato è stato da ultimo confermato, con il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017, con l'impegno reciproco dei due Governi di completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Passando al dettaglio del provvedimento, rileva che l'articolo 1 dispone la cessione, a titolo gratuito, al Governo libico, di complessive dodici unità navali, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, fino a un massimo di dieci unità navali, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e di due unità navali, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza. Gli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, pari complessivamente a 1.150.000 euro, ricadono per 695.000 euro sul Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e per 455.000 euro sul Ministero dell'economia e finanze.

L'articolo 2 autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro - di cui 800.000 euro per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 570.000 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze - per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, segnala che il provvedimento, durante l'esame al Senato, è stato ampliato con l'approvazione di un articolo aggiuntivo (articolo 2-*bis*) che ha previsto l'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, disponendo che, entro centoventi giorni dall'approvazione della legge di conversione, dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina delle modalità di utilizzo, in relazione al quale è previsto anche il concerto del dicastero della difesa.

Al riguardo sottolinea come l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto consenta, in primo luogo, di effettuare ricognizioni senza mettere a repentaglio la vita di un pilota e, in secondo luogo, di costruire un velivolo molto più piccolo e capace di manovre aeree molto più impegnative, tali da essere difficilmente sopportate da un essere umano. Inoltre, i velivoli a pilotaggio remoto trovano impiego in molte attività civili, dalla rilevazione remota alla sorveglianza aerea commerciale, dalla polizia locale alla ricerca scientifica.

Conclude ricordando che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole in merito al Programma

pluriennale concernente l'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (atto n. 460) – ossia quegli aeromobili a pilotaggio remoto con un peso al decollo compreso tra i 2 e i 20 Kg (classe Mini) e tra i 0 e 2 Kg (classe micro) – mentre attualmente è in corso di esame l'atto del Governo n. 2, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*).

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole evidenziando l'opportunità di specificare meglio la tipologia di aeromobili a pilotaggio remoto alla quale intende fare riferimento la nuova disposizione inserita nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI osserva che le competenze del dicastero della difesa sul provvedimento in esame attengono innanzitutto alla cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle motovedette cedute al Governo libico.

Quanto, invece, all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, chiarisce che si tratta di velivoli appartenenti alle classi mini e micro utilizzabili, prioritariamente, per esigenze del controllo costiero e delle riserve marine.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che lo scorso martedì 24 luglio, il Presidente della Camera ha convocato – ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento – la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti.

Rileva, quindi, che nell'introdurre i lavori, il Presidente Fico ha manifestato l'intenzione di avvalersi in modo sistematico di questa sede, convocando periodi-

camente e regolarmente la Conferenza, con l'obiettivo di agevolare uno scambio periodico di flussi informativi fra la Presidenza d'Aula e le Presidenze di Commissione, presupposto essenziale per il miglior andamento dei lavori parlamentari.

Tre sono i filoni dei temi affrontanti nel corso della riunione. Inizialmente, il Presidente si è soffermato sulla programmazione dei lavori e i rapporti Aula-Commissioni; quindi, è passato a trattare il tema dell'effettività dell'esame in sede referente; da ultimo, ha posto una serie eterogenea di questioni che vanno dalle missioni delle Commissioni, alla pubblicità dei lavori, all'uso delle risorse digitali.

Quanto ai rapporti tra la programmazione dei lavori dell'Assemblea e le attività delle Commissioni, segnala che il Presidente ha ricordato come un efficace e sistematico coordinamento fra Aula e Commissioni consenta di far procedere in modo ordinato ed efficiente il lavoro parlamentare, sottoponendo all'esame dell'Assemblea provvedimenti ben istruiti.

In vista di tale obiettivo è stata evidenziata l'opportunità che i lavori delle Commissioni seguano quanto più possibile il metodo della programmazione previsto dalle norme regolamentari, assicurando il tempestivo svolgimento dell'attività istruttoria sui progetti di legge indicati dalla Conferenza dei Capigruppo, anche assicurando più tempo alle Commissioni soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì mattina.

Fa presente, quindi, che il Presidente ha auspicato che possa confermarsi il *trend* di crescente attenzione delle Commissioni sugli atti europei, in modo da rafforzare il ruolo del Parlamento nella fase ascendente e nell'attività d'indirizzo al Governo con riguardo ai negoziati europei e che è stata segnalata l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento in Commissione degli atti di sindacato ispettivo, compreso il *question time*.

Rileva, poi, che nell'ottica di una valorizzazione degli strumenti di partecipazione popolare, il Presidente ha chiesto di promuovere un tempestivo avvio dell'e-

same delle proposte di legge di iniziativa popolare (petizioni) assegnate alle Commissioni.

Con riguardo all'organizzazione del procedimento legislativo in sede referente, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di esercitare con il dovuto rigore, nel corso dell'esame in sede referente, le competenze previste dal Regolamento in materia di ammissibilità degli emendamenti, con particolare riferimento al procedimento di conversione dei decreti-legge, nonché sulla questione dei pareri sui progetti di legge della Commissione bilancio, che sarebbe opportuno siano espressi alle Commissioni di merito prima che queste esauriscano la sede referente. A questo fine è però necessario che i lavori delle Commissioni in sede referente terminino con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento del mandato al relatore in modo di disporre del tempo necessario per una compiuta presa in considerazione del parere della Commissione bilancio prima del predetto conferimento.

Quanto al tema delle missioni di studio svolte da delegazioni delle Commissioni permanenti, sottolinea che il Presidente ha ribadito i criteri già indicati nelle precedenti legislature finalizzati a garantire, da un lato, un corretto impiego dell'istituto delle missioni per l'acquisizione di elementi di conoscenza importanti per l'attività delle Commissioni e, dall'altro, un contenimento dei costi.

In sintesi: le missioni devono essere deliberate dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi; devono riguardare temi in stretta connessione con le materie di competenza della Commissione e corrispondere a un interesse conoscitivo attuale e concreto in relazione ad argomenti che la Commissione abbia già al suo esame o abbia già deciso di discutere; la loro durata deve essere limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle iniziative; la consistenza numerica della delegazione deve essere adeguata-

mente contenuta, tenuto conto delle finalità della missione, assicurando nel contempo la rappresentanza equilibrata tra le componenti della maggioranza e delle opposizioni; gli elementi informativi acquisiti nel corso della missione devono essere portati a conoscenza della Commissione mediante un'apposita relazione del Presidente o del deputato che ha guidato la delegazione, affinché possano costituire un comune patrimonio conoscitivo.

Con riguardo alla pubblicità dei lavori delle Commissioni – al fine di rendere disponibili alla consultazione sul sito *internet* della Camera in un apposito link nella pagina di ciascuna Commissione permanente i documenti presentati nel corso delle audizioni informali – rileva che il Presidente ha invitato la Presidenza di ciascun organo ad acquisire preventivamente il consenso dell'auditò alla pubblicazione del materiale depositato e verificare che esso non rechi dati sensibili ovvero espressioni sconvenienti o lesive della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e delle Istituzioni.

L'ultimo tema affrontato è stato quello dell'impegno della Camera dei deputati nell'ambito del processo di trasformazione digitale delle sue attività e delle sue procedure di lavoro. In tale contesto, il Presidente ha ribadito il proprio convincimento che occorra dare impulso in tutte le sedi, anzitutto nelle Commissioni, al processo di dematerializzazione.

È stato pertanto rivolto un invito a promuovere quanto più possibile il ricorso agli strumenti digitali, sia di quelli che consentono di accedere ai materiali di seduta sia di quelli relativi all'esercizio dell'iniziativa parlamentare (legislativa e di sindacato ispettivo) ed è stato, altresì, comunicato che la Presidenza intende promuovere in sede di Giunta per il Regolamento una riflessione sull'opportunità di introdurre il principio della presentazione esclusivamente in formato digitale degli emendamenti.

La seduta termina alle 11.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	50
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	71
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge

n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizione nella seduta del 25 luglio 2018.

Precisa che le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

In merito all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, recante abrogazione del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, rinvia all'illustrazione dell'articolo 11-*bis* del provvedimento in esame, che riproduce le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 79 del 2018, abrogato dalla norma in esame.

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *0a*), lettera *a*), numero 1-*bis*), e lettera *b*), relativo alle modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, rileva che le norme novellano il

decreto legislativo n. 81 del 2015, intervenendo su una disciplina di carattere ordinamentale alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie. In considerazione peraltro degli effetti attribuiti dalla relazione tecnica agli interventi sulla predetta disciplina contenuti nel provvedimento in esame, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventuale incidenza rispetto ai predetti effetti – scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica – delle modifiche intervenute presso le Commissioni di merito.

Per ciò che attiene l'articolo 1, comma 2, recante applicabilità del comma 1 alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso, rileva che la norma esclude l'applicazione delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alle proroghe e ai rinnovi contrattuali intervenuti fino al 31 ottobre 2018. In proposito, tenuto conto che dalle disposizioni in esame sono attesi, in base alla relazione tecnica allegata al testo originario, effetti finanziari scontati ai fini dei saldi, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo volti a chiarire se e in quale misura la modifica in esame sia suscettibile di incidere sui predetti effetti.

In merito all'articolo 1-bis, recante esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, osserva che le disposizioni in esame sono volte a concedere sgravi contributivi, fino a un massimo di 3.000 euro annui per ogni lavoratore, per 36 mesi, ai datori che negli esercizi 2019 e 2020 assumano soggetti di età inferiore ai 35 anni. Essendo già in vigore l'articolo 1, commi 100 e 101, della legge n. 205 del 2017, che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (anch'essi per la durata di trentasei mesi e con un tetto massimo annuo di 3.000 euro), la disposizione è sostanzialmente volta a estendere l'agevolazione alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni, che dal 2019 non rientrerebbero nel beneficio. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti i parametri utilizzati per la

stima degli effetti finanziari indicati dal testo. Osserva che la mera applicazione dei parametri desumibili dalla relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2018 non consente infatti di verificare appieno gli oneri lordi, riferiti alle minori entrate contributive, nonché gli effetti di maggiore gettito fiscale, indicati dalla norma in esame.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle maggiori entrate derivanti da un ulteriore incremento del PREU, di cui al successivo articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, rinvia all'illustrazione relativa a tale articolo.

Riguardo infine al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – previsto dal comma 5 in misura pari alla differenza tra le minori entrate contributive, al netto degli effetti fiscali, dovute alle misure di sgravio e l'incremento di gettito ascritto all'aumento del PREU di cui all'articolo 9, comma 6 – non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato allo stanziamento disposto dalla norma.

Relativamente all'articolo 2, relativo alle modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, osserva, con riferimento a quanto disposto dal comma 01, dal comma 1 e dal comma 1-ter, che le novelle in esame modificano le modalità di applicazione del lavoro di somministrazione, disciplina alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie. Analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle modifiche all'articolo 1, ritiene peraltro necessario, anche in relazione agli effetti ascritti dalla relazione tecnica alle disposizioni relative ai contratti a tempo determinato contenute nel provvedimento in esame, acquisire l'avviso del Governo riguardo al verificarsi o meno di effetti finanziari in conseguenza delle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda l'introduzione della fattispecie relativa alla somministrazione fraudolenta, di cui al comma 1-bis, non ha osservazioni da formulare in

quanto le sanzioni ivi previste sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, relativo alle disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, rileva che le disposizioni in esame sono volte, tra l'altro, ad ampliare l'ambito applicativo della vigente disciplina di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di prestazioni occasionali. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che alla predetta disposizione non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla possibilità che il pagamento da parte del prestatore possa essere effettuato anche per il tramite di sportello postale, di cui alla lettera *f*), non ha osservazioni da formulare dal momento che la novella specifica che gli oneri riferiti a tale modalità di pagamento sono a carico del prestatore. Andrebbe comunque esclusa la possibilità di oneri per soggetti pubblici connessi ad adeguamenti di carattere organizzativo ed operativo.

Infine, con riferimento alla lettera *g*), ritiene utile che il Governo chiarisca se la modifica sia suscettibile di determinare minor gettito da sanzioni, eventualmente già scontato ai fini dei tendenziali.

In merito all'articolo 3, comma 1-*bis*, recante offerta di conciliazione, non ha osservazioni da formulare atteso che le modifiche riguardano trasferimenti tra privati, senza quindi effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiede al riguardo, comunque, una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, relativo all'incremento della contribuzione relativa al contratto a tempo determinato per contratti di lavoro domestico, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'incidenza delle disposizioni in esame rispetto all'aumento di gettito contributivo ascritto all'incremento di 0,5 punti percentuali applicato al contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.

Quanto all'articolo 3-*bis*, recante destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto la norma non deroga al vincolo del pareggio di bilancio previsto per le regioni: l'impiego di quote delle facoltà assunzionali per il rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego non appare quindi suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 3-*ter*, in materia di relazione alle Camere, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede il differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, in merito alle modifiche introdotte rileva preliminarmente che le variazioni apportate al comma 1 sono volte ad estendere l'ambito applicativo, mentre i successivi commi introdotti disciplinano assunzioni con riferimento al complesso dei soggetti interessati dalle decisioni giurisdizionali di cui al medesimo comma 1. Sono inoltre previste procedure concorsuali di carattere generale nei limiti dei posti vacanti e disponibili. Precisa che si dispone altresì che le procedure concorsuali bandite per la copertura di tali posti prevedano diritti di segreteria finalizzati alla copertura delle spese derivanti dal loro espletamento. Le disposizioni non sembrano quindi suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, connessi a problemi organizzativi delle strutture scolastiche interessate ovvero ad eventuali esiti di contenzioso.

Relativamente all'articolo 4-*bis*, in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, osserva che la disposizione di cui al comma 131 della legge n. 107 del 2015 è volta ad evitare oneri derivanti dalla violazione della norma, di derivazione europea, che impone un obbligo di stabilizzazione in caso

di superamento della predetta durata complessiva di 36 mesi. Il venir meno del citato comma 131 potrebbe quindi determinare effetti onerosi connessi ad eventuali obblighi di stabilizzazione del personale interessato. In ordine a tali effetti ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 5, comma 5-*bis*, relativo alla destinazione del gettito di sanzioni, pur evidenziando che la norma dispone in merito alla destinazione di somme derivanti da sanzioni di nuova istituzione, rileva che non è previsto il rinvio a provvedimenti attuativi ai fini della individuazione delle specifiche modalità di utilizzo delle risorse in questione. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modalità di utilizzo delle somme disponibili siano idonee ad escludere effetti negativi sui saldi anche sul piano dell'allineamento temporale tra l'acquisizione e l'utilizzo delle stesse.

Con riferimento all'articolo 6, relativo alle imprese beneficiarie di aiuti, non si ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le modifiche intervengono su disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 7, in materia di recupero del beneficio dell'iper-ammortamento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la modifica introdotta interviene su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per ciò che attiene l'articolo 9, recante interventi sui giochi e PREU, con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, tenuto conto che l'espressione «gioco d'azzardo» potrebbe, almeno in parte, ritenersi già inclusa in quella, prevista dal testo originario del provvedimento, di «giochi e scommesse con vincite in denaro», ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che la predetta modifica non determini variazioni rispetto alla riduzione di gettito già scontata dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo comma 1. Analoga conferma appare utile con riferimento al comma 1-*ter*, che in-

terviene sulle informazioni pubblicitarie obbligatorie per le lotterie istantanee dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al comma 6 (che incrementano l'aumento del PREU già previsto dal testo originario del comma) fa presente che le stesse sono state introdotte per far fronte agli effetti netti derivanti dai commi 1 e 2, in materia di esonero contributivo per l'occupazione giovanile, e dal comma 5 (incremento del Fondo FISPE) dell'articolo 1-*bis*, come si evince dalla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo. Secondo tale ultima disposizione, infatti, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 concorre a coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, nella misura di: 38,8 milioni di euro per il 2019, 84,2 milioni di euro per il 2020, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La stima di questi ultimi effetti, imputabili agli ulteriori incrementi del PREU previsti dalle modifiche introdotte in sede referente, appaiono in linea con i parametri e il procedimento di calcolo definito dalla relazione tecnica con riguardo alle norme del testo originario. In proposito appare comunque necessario acquisire elementi di conferma dal Governo.

Ritiene che andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di riduzione della base imponibile – derivanti da modificazioni del *payout* (percentuale di vincite sul giocato riconosciuta ai giocatori) – che potrebbero impattare sulle maggiori entrate erariali attese dall'incremento dell'aliquota impositiva: simili effetti sono stati infatti prefigurati sia dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 9 sia da quella riferita all'ultimo incremento del PREU medesimo, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017.

In merito all'articolo 9-*bis*, in materia di monitoraggio dell'offerta di gioco, rileva che la norma prevede, a carico del Governo, un obbligo informativo nei confronti del Parlamento, per il cui adempimento si presuppone l'utilizzo «anche» di

una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio. Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere oneri aggiuntivi per le strutture competenti derivanti dal monitoraggio previsto dalla norma in esame e dal riferimento ad un'apposita banca dati.

Riguardo all'articolo 9-ter, che prevede misure a tutela dei minori, rileva che la norma prescrive l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di tipo AWP e VLT mediante tessera sanitaria, al fine di impedire il gioco ai minori. Considerato che – per i minori – il divieto di gioco con vincita in denaro è già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2011, la norma non appare volta ad introdurre una nuova limitazione di accesso ai giochi, con possibile riduzione della base imponibile, bensì a dare attuazione ad una prescrizione già prevista. In tal senso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Ritiene peraltro utile acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che l'accesso agli apparecchi tramite tessera sanitaria possa comportare – anche per il pubblico per il quale non vige il divieto – effetti disincentivanti con eventuali riflessi sui volumi di gioco.

Per quanto riguarda l'articolo 9-*quater*, concernente il logo No Slot e le campagne di sensibilizzazione, rileva che la norma istituisce un logo «no slot», che potrà essere utilizzato dagli esercizi privi di apparecchi da gioco AWP (o *new slot*) e VLT e prevede un'apposita clausola di invarianza. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che la norma non appare suscettibile di incidere in via diretta sulle entrate erariali da gioco.

Per quanto attiene alla clausola di invarianza riportata nell'articolo in esame, probabilmente riferita ad adempimenti di carattere amministrativo, ritiene utile chiarire a quali attività la stessa faccia specificamente riferimento, atteso che tale clausola non è consentita per le spese di carattere obbligatorio.

In merito all'articolo 11, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, recanti disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, in merito ai profili di quantificazione, segnala quanto segue.

Il comma 2-*bis* prevede un esonero da adempimenti di natura contabile, relativi alla tenuta dei registri obbligatori IVA. Ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a verificare se il venir meno di tali procedure possa riflettersi negativamente sull'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con conseguenti effetti di minor gettito.

Il comma 2-*ter* prevede l'abrogazione di una norma relativa alla comunicazione IVA per i prodotti agricoli (comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012) alla quale non sono stati ascritti originariamente effetti finanziari. Ritiene peraltro che andrebbe verificata l'effettiva neutralità di tale intervento anche alla luce degli effetti realmente prodotti dalla norma, in vigore dal 2012, che si intende abrogare.

I commi 2-*quater* e 2-*quinquies* estendono, a decorrere dal 2018, l'esonero dagli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli, includendo quindi anche coloro che non sono situati in zone montane. Segnala che la disposizione comporta, pertanto, oneri annui a regime mentre la copertura finanziaria è prevista per il solo anno 2018.

Non sono inoltre evidenti gli elementi utilizzati ai fini della stima in 3,5 milioni di euro degli oneri in questione. Evidenzia pertanto la necessità di acquisire i dati necessari ai fini della verifica della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione e del loro sviluppo temporale.

Riguardo all'articolo 11-*bis*, che dispone la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, prende atto di quanto indicato sia dalla relazione tecnica sia dai chiarimenti forniti al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 79 del 2018 riguardo ai parametri utilizzati per la stima della perdita di gettito e alle ipotesi sottostanti

la valutazione dei predetti parametri. Peraltro, tenuto conto che le entrate in questione sono riferite ad attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, una elevata aleatorietà, considera opportuno, per ragioni di prudenzialità, acquisire elementi di maggiore dettaglio in ordine ad alcune ipotesi sui quali le risposte formulate nel corso dell'esame al Senato non sembrano esplicitare tutti gli elementi di riferimento. In particolare, riguardo alla percentuale del 33 per cento utilizzata quale quota di riduzione del gettito già ascritta alla norma dalla legge di bilancio 2018 con riguardo al settore IVA frodi-carburanti, la nota presentata al Senato si limita ad affermare la prudenzialità del parametro sulla base di informazioni acquisite presso associazioni di categoria. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di maggiore dettaglio a supporto della percentuale individuata.

Ritiene altresì necessario chiarire se sia configurabile un maggior utilizzo, rispetto al passato, degli impianti considerati dalla norma in esame ai fini del rifornimento di carburante e se tale ipotesi possa essere rilevante ai fini della stima degli effetti finanziari.

Dal punto di vista della formulazione della norma, fa presente che le disposizioni in esame novellano, tra l'altro, il comma 917 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, il quale si applica anche ai consumi delle famiglie. Pur considerando che dal carattere sistematico delle disposizioni in esame e dagli allegati tecnici le modifiche appaiono riferibili ai soli soggetti IVA, ritiene opportuna una espressa conferma in tal senso al fine di evitare dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda l'articolo 12-bis, concernente la compensazione delle somme iscritte a ruolo, fa presente che alle disposizioni che hanno previsto originariamente (articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013) la facoltà di compensazione in esame limitatamente al 2014 e alle successive proroghe già intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari. Rispetto a tali precedenti disposizioni, che si limitavano a rinviare all'ado-

zione di un decreto che individuasse modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica, la norma in esame prevede in via diretta l'applicazione del decreto ministeriale 24 settembre 2014, emanato in attuazione del citato decreto-legge n. 145 del 2013.

Ritiene preliminarmente che andrebbe chiarito se il rinvio alla normativa del 2014 possa ritenersi tuttora idoneo al fine di garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Più in generale, osserva che, per effetto delle proroghe annuali via via intervenute, le disposizioni in esame, già considerate come di carattere temporaneo, hanno assunto un'applicazione di fatto continuativa negli ultimi quattro esercizi.

Anche alla luce di tale esperienza applicativa, ritiene quindi opportuno chiarire se il meccanismo di compensazione previsto sia effettivamente idoneo ad escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dovuti a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, in relazione all'articolo 1-bis, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9, comma 6, segnala che la disposizione provvede alla copertura dei seguenti oneri: oneri derivanti dal riconoscimento di un esonero contributivo – in misura pari al 50 per cento e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua – ai datori di lavoro privato che assumono negli anni 2019-2020 lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti; oneri derivanti dall'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In particolare, ai predetti oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti: dagli introiti fiscali connessi al citato esonero contributivo; dall'ulteriore aumento del prelievo unico erariale (PREU), rispetto a quello previsto dal testo originario del decreto-legge (articolo 9, comma 6).

Infine, la disposizione prevede che, allo scopo di assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, in primo luogo, rileva la necessità che il Governo confermi la correttezza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, posto che l'emendamento che ha introdotto l'articolo in esame (1.011 *Nuova formulazione*), non era corredato di relazione tecnica. In secondo luogo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di precisare se la clausola di salvaguardia, di cui al comma 6, si riferisca esclusivamente alle iniziative legislative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ovvero anche alla procedura di carattere amministrativo attivabile in corso d'esercizio ai sensi del comma 12-*bis* del medesimo articolo 17, fermo restando che in mancanza di una precisazione testuale al riguardo dovrebbero intendersi integralmente applicabili entrambe le procedure.

In merito ai profili di copertura finanziaria relativi all'articolo 11, comma 2-*quinquies*, fa presente che la disposizione in commento provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 2-*quater* del medesimo articolo 11, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso che il predetto Fondo in parola reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria relativi agli articoli 11-*bis*, 3 e 4, fa presente che l'articolo in commento reca – al comma 3, lettere da *a*) ad *e*) – la copertura dei seguenti oneri: incremento

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 12,6 milioni di euro per il 2020, disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame; minori entrate tributarie, valutate in 56,9 milioni di euro per il 2018 e in 29 milioni di euro per il 2019, derivanti dal rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante effettuati presso impianti di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, disposto dal comma 1.

In particolare, ai predetti oneri si provvede: quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente istituito, in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 66 del 2014; quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009; quanto a 30,9 milioni di euro per il 2018 e a 29 milioni di euro per il 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dello sviluppo economico per un milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; quanto a 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 12,6 milioni di euro per il 2020, mediante le maggiori entrate derivanti dallo slittamento dell'obbligo di fatturazione elettronica disposto dal comma 1.

In relazione all'utilizzo dei predetti Fondi non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità, ad esclusione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, da un lato, in merito all'idoneità della copertura disposta, dall'altro, in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo, posto che quest'ultimo dovrebbe essere preordinato al pagamento di partite debitorie ancora sussistenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica concernente le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni di merito (*vedi allegato*).

Claudio BORGHI, *presidente*, propone di sospendere la seduta fino alle 11.30, per dare tempo ai gruppi di prendere visione della relazione tecnica depositata dalla sottosegretaria Castelli e al relatore di formulare la proposta di parere sul provvedimento sulla base degli elementi contenuti nella medesima relazione tecnica.

Luigi MARATTIN (PD), data la complessità della relazione tecnica, chiede che sia concessa almeno un'ora per esaminarla.

Claudio BORGHI, *presidente*, dati i tempi di esame del provvedimento in Assemblea e vista la richiesta del deputato Marattin, propone di riprendere i lavori della Commissione non più tardi delle 11.40.

Luigi MARATTIN (PD) rinnova la propria richiesta, osservando che occorre consentire alla Commissione di esaminare il provvedimento in modo adeguato, data la complessità del documento depositato dal Governo.

Roberto OCCHIUTO (FI), seppur concordando con il deputato Marattin circa la necessità di avere più tempo per esaminare la relazione tecnica depositata dal Governo, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente al fine di svolgere una discussione serena del provvedimento in Aula ed evitare l'opposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.45.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

premesso che:

la Commissione bilancio ha esaminato, in sede consultiva, il testo originario del decreto-legge, esprimendo su di esso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

le Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato) nel corso dell'esame, in sede referente, hanno introdotto modifiche e integrazioni al testo del predetto decreto-legge, recependo puntualmente, tra l'altro, la citata condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

in merito alle predette modifiche e integrazioni, è stata elaborata una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1-*bis* dell'articolo 3, valutate dalla medesima relazione tecnica in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2021, sia introdotta un'apposita clausola di copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, alinea, dopo le parole: dagli articoli 1 e 3, *aggiungere le seguenti:* comma 2,;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui agli articoli 1 e 3 *aggiungere le seguenti:* , comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 e 3 *con le seguenti:* di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2, ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD), ricordando che la relazione tecnica sul provvedimento è stata consegnata meno di un'ora prima, sottopone all'attenzione del relatore e del Governo due questioni. La prima riguarda l'articolo 4-bis, recante modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica depositata dal Governo presuppone l'insussistenza delle ragioni di richiesta di risarcimento da parte degli insegnanti non assunti e, di conseguenza, prevede che dalla disposizione non derivino oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che le motivazioni del Governo siano piuttosto deboli e considera, invece, probabile che per gli insegnanti non stabilizzati vi siano i presupposti per proporre ricorso.

In secondo luogo, solleva dubbi in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, recante esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile. Segnala, infatti, che al relativo onere si provvede, in parte, mediante autocopertura, prevedendo un aumento di gettito derivante dall'incremento dell'occupazione, e, in parte, mediante l'aumento del PREU. Ritiene, tuttavia, che non sia lungimirante affidare la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis all'aumento della tassazione in un settore, quello dei giochi, che il Governo intende affossare, dato che allo stesso tempo se ne vieta la pubblicità.

Claudio BORGHI, *presidente*, non concorda con il deputato Marattin sull'intento distruttivo del settore del gioco da parte del Governo. A tale proposito porta l'esempio del disincentivo alla pubblicità delle sigarette, che non ha certo distrutto il settore.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), replicando all'intervento del presidente, sottolinea che in realtà il divieto di pubblicità delle sigarette ne ha abbassato notevolmente il consumo. Tuttavia, ricorda che tale divieto, a differenza di quanto avviene oggi con il gioco, è stato accompagnato da numerose campagne di sensi-

bilizzazione e di informazioni riguardanti i gravi danni che il fumo provoca alla salute e dal divieto di fumo nei luoghi aperti al pubblico. Pertanto, ritiene inutile intervenire solo sulla pubblicità del gioco, senza prevedere ulteriori iniziative. Sottolinea, infatti, come vi sia una contraddizione nell'azione del Governo, che, da una parte, vieta la pubblicità del gioco e, dall'altra, punta sulle risorse da esso prodotte per coprire oneri derivanti da altre iniziative.

Concludendo, sottolinea che tutte le dipendenze, tra cui fumo, gioco e alcool, hanno un altissimo costo per la finanza pubblica e che questo è un tema parallelo a quello etico.

Roberto OCCHIUTO (FI) chiede al Governo un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Gelmini 1-*bis*.013 presentato dal suo gruppo in merito al bonus per le assunzioni e ritenuto privo di adeguata copertura.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea si svolgerà subito dopo la votazione della proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Pietro NAVARRA (PD) chiede una conferma circa il fatto che l'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, di cui all'articolo 1-*bis* introdotto nel corso dell'esame in sede referente, è suscettibile di determinare nuove assunzioni per gli anni 2019 e 2020 in relazione agli operai agricoli quantificate nell'ordine di sole 230 unità, come peraltro indicato nella relazione tecnica depositata nella seduta odierna dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la validità dei dati testé menzionati dall'onorevole Navarra.

Fabio MELILLI (PD) auspica che nel prosieguo della legislatura le valutazioni di ordine finanziario contenute nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo e

verificate dalla Ragioneria generale dello Stato possano essere ispirate ad un criterio di maggiore coerenza ed omogeneità. A tale proposito, osserva infatti che – rispetto alla stima di 230 nuove assunzioni nel settore degli operai agricoli richiamata dal deputato Navarra – nella relazione tecnica sul provvedimento in esame viene asserito che la mancata applicazione ai contratti di lavoro domestico dell'aumento del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3, non determina effetti onerosi a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della scarsa numerosità – pari a circa 1.700 unità – dei soggetti interessati dalla citata disposizione.

Luigi MARATTIN (PD) ricorda che non ha ancora ricevuto un riscontro da parte della rappresentante del Governo alle sue richieste di chiarimento in precedenza formulate.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ribadire la bontà dei dati contenuti nella relazione tecnica, conferma che le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, non sono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla eventuale presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati.

Maria Anna MADIA (PD), pur prendendo atto degli assunti di base contenuti nella relazione tecnica, secondo cui dall'attuazione del citato articolo 4-*bis* non deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene tuttavia che così operando il Governo si assume la non lieve responsabilità politica di ritenere non fondati eventuali ricorsi presentati dagli insegnanti interessati dalla norma, qualora contrattualizzati oltre i 36 mesi. Osserva come tale discutibile decisione, prima ancora che per le sue implicazioni di ordine finanziario, riveste un carattere sostanzialmente politico, del

quale il Governo dovrà pertanto rendere conto.

Claudio BORGHI, *presidente*, si limita ad osservare che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare positivamente la relazione tecnica depositata nella seduta odierna, ha evidentemente ritenuto le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* improduttive di effetti finanziari negativi rispetto al quadro a legislazione vigente.

Luigi MARATTIN (PD), pur esprimendo rispetto per il lavoro svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, ribadisce i rilievi critici in precedenza formulati sull'articolo 4-*bis*, con particolare riferimento al rapporto intercorrente tra la direttiva 1999/70/CE e la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016 nonché alla sussistenza di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla predetta direttiva.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiede al relatore, onorevole Buompane, se alla luce del dibattito in corso ritenga di modificare o integrare la proposta di parere dianzi presentata.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, conferma la proposta di parere in precedenza formulata, osservando che, da un lato, non si può comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento europeo, dall'altro, che la sussistenza delle cosiddette « ragioni obiettive » richiamata dal deputato Marattin appare un dato verificabile, caso per caso, solo alla luce delle concrete circostanze. Per quanto attiene invece ai profili di carattere finanziario, ritiene di prendere atto di quanto asserito nella relazione tecnica in merito alla assenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-*bis*.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che le affermazioni testé svolte dal relatore con-

fermano di fatto la necessità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* di una specifica clausola di copertura finanziaria.

Maria Anna MADIA (PD) ritiene che il relatore abbia implicitamente confermato le perplessità manifestate dal Partito Democratico circa gli esiti di eventuali ricorsi presentati dagli insegnanti interessati nelle competenti sedi giurisdizionali.

Maria Elena BOSCHI (PD), alla luce della discussione odierna, reputa opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte della rappresentante del Governo e del relatore, anche al fine di modificare la norma in esame, posto che l'eventualità di contenziosi in relazione all'attuazione dell'articolo 4-*bis* appare assai probabile e, come tale, suscettibile di produrre effetti onerosi privi di copertura finanziaria.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel richiamare sul punto le specificazioni contenute nella relazione tecnica, fa presente che per le esigenze risarcitorie relative al personale docente e a quello ATA risultano stanziati per ciascuno degli anni 2017-2019 2 milioni di euro sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, a fronte peraltro di risarcimenti liquidati che dovrebbero attestarsi, sempre in base ai dati riportati nella relazione tecnica, in circa 1,63 milioni di euro annui.

Pietro Carlo PADOAN (PD), ricollegandosi alle osservazioni in tal senso già svolte nella precedente seduta, desidera richiamare l'attenzione sull'impatto, in termini di potenziale incremento del già rilevante ammontare dell'evasione fiscale derivante dalla proroga al 1° gennaio 2019 del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, essendo questa una scelta politica che si pone in contrasto rispetto agli obiettivi di lotta all'evasione fiscale tenacemente perseguiti dai Governi della passata legislatura.

Luigi MARATTIN (PD), con riferimento all'intervento da ultimo svolto dal presidente Borghi, osserva tuttavia come la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, risulta limitata al solo triennio 2017-2019, laddove il pericolo di una mancata copertura finanziaria si porrebbe proprio in relazione all'anno 2020, in conseguenza della presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione e/o copertura appare carente e/o inidonea, segnala le seguenti: Zangrillo 1.5 e Epifani 1.113, Germanà 1.196, Serracchiani 1.207 e 1.206, Gribaudo 1.208 e 1.210, Gelmini 1-bis.300, Gribaudo 1-bis.301, Carfagna 1-bis.8, Occhiuto 1-bis.16, Gelmini 1-bis.15, 1-bis.302, 1-bis.017, 1-bis.0302 e 1-bis.013, Polverini 1-bis.020 e 1-bis.07, Giacomoni 1-bis.021, Rizzetto 1-bis.012, Giacometto 1-bis.0303, Boldrini 1-bis.0300, 1-bis.0301 e 2-bis.0301, gli identici Rizzetto 3.2 e Zangrillo 3.16, gli identici Zangrillo 3.36, Lucaselli 3.37 e Gribaudo 3.38, Zan 3.45, gli identici Polverini 3.65 e Lucaselli 3.70, Lucaselli 3.69, Murelli 3.302, Gelmini 3.59, Osnato 3.72, Rizzetto 3.0301, Serracchiani 3.014, Germanà 3-ter.0300, Rizzetto 4.013, Ciaburro 4-bis.0300, Rizzetto 4.011, 4.06 e 4.09, Epifani 5.49, Fidanza 5.01 e 5.02, gli identici Paolo Russo 8.09, Ferro 8.012 e Gadda 8.06, Crosetto 9.2, Rostan 9.31, Fregolent 9.113, 9.116 e 9.110, Bellucci 9.02, Delmastro Delle Vedove 10.03, Bignami 11-bis.255 e 11-bis.250, Giacomoni 11-bis.252 e 12.6, Osnato 12.11, Carfagna 12.01, Osnato 12.7, Marin 13.16 e 13.15.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pastorino 1.102 e Fornaro 1.83, che sono volte a estendere l'ambito dei contratti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari, anche indiretti, delle proposte emendative;

Zangrillo 1.21, che è volta ad eliminare una delle causali che consentono il rinnovo fino a ventiquattro mesi del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Schullian 1.190, che appare diretta a estendere alla pubblica amministrazione la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, con la previsione di indennità in favore dei lavoratori licenziati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Mollicone 1.192, che è volta a prevedere che le pubbliche amministrazioni indicano procedure concorsuali riservate ai dipendenti in servizio con contratti a tempo determinato. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Viscomi 1.211, che è volta ad aumentare fino a 5.000 euro la misura massima della riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato soggetti aventi meno di 35 anni di età, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Germanà 1.216, che è volta a consentire alle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori in quiescenza, che rinuncino al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico, prevedendo un limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e provvedendo alla copertura del relativo onere mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Epifani 2.39, che è volta a estendere anche al contratto di somministrazione l'obbligo di inserimento delle causali previste all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Schullian 2-bis.7, che è volta ad introdurre disposizioni in materia di lavoro accessorio, prevedendo tra l'altro che l'INPS e l'INAIL stipulino apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di verificare, mediante apposita banca dati, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Boldrini 2-bis.0300, che è volta a introdurre misure per favorire l'occupazione femminile e contrastare lo squilibrio di genere, comprensive anche di esoneri e sgravi contributivi, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 205 milioni di euro per l'anno 2019, in 361,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 318 milioni di euro per l'anno 2021 e in 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante rideterminazione della misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite degli apparec-

chi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico n. 773 del 1931. Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura previsti dalla proposta emendativa in esame;

Boldrini 2-bis.0302, che è volta a introdurre misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante rideterminazione della misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico n. 773 del 1931. Al riguardo, considera opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura previsti dalla proposta emendativa in esame;

Lepri 3.64, gli identici Zangrillo 3.56, Soverini 3.74 e Tabacci 3.79, che prevedono che l'incremento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento non si applichi con riferimento alle ipotesi individuate nei contratti collettivi, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 3 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

Silvestroni 3.71, che prevede che l'incremento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento non si applichi con riferimento alle ipotesi individuate nei contratti collettivi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carla Cantone 3.60, che, intervenendo sull'articolo 24-bis, del decreto le-

giSLativo n. 148 del 2015, prevede che i lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro sessanta giorni – anziché entro trenta giorni, come previsto dal testo vigente – dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Lupi 3.01, che è volta ad introdurre la fattispecie del contratto di lavoro a orario ridotto, prevedendo tra l'altro che il compenso per la prestazione di lavoro sia esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che il lavoratore abbia comunque diritto alle garanzie sociali in caso di malattia e infortunio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Epifani 4.1, che è volta a introdurre un piano pluriennale di assunzioni nel comparto scolastico, provvedendo al relativo onere, valutato in 960 milioni di euro per il 2018 e in 2.880 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante un aumento fino al 28 per cento per il 2018 e fino al 32 per cento a decorrere dal 2019 delle ritenute sui redditi da capitale e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Aprèa 4.23, che è volta a prevedere, tra l'altro, che i concorsi per il reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria abbiano cadenza biennale anziché triennale e che i soggetti immessi in ruolo con riserva frequentino un corso di aggiornamento professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo

in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici Paolo Russo 4.22 e Fassina 4.300 e D'Attis 4.18, che sono volte, tra l'altro, a prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione volto all'immissione in ruolo dei soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sia stato ancora definito il contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico, provvedendo alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo e i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Ciaburro 4.302, 4.307, 4.308, 4.311, 4.313 e Fassina 4.251, che stabiliscono, tra l'altro, che sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Mollicone 4.310, che prevede che i docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto e che l'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ascani 4.301, che prevede, tra l'altro, disposizioni volte alla stabilizzazione di personale, all'incremento dell'organico dell'autonomia, nonché a mantenere in servizio fino all'assunzione in ruolo il personale inserito con riserva nelle graduatorie a esaurimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ascani 4.3, che prevede, tra l'altro, disposizioni volte alla stabilizzazione di

personale e a mantenere in servizio fino all'assunzione in ruolo il personale inserito con riserva nelle graduatorie a esaurimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ascani 4.252, che è volta, tra l'altro, ad incrementare l'organico dell'autonomia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Rizzetto 4.08, che è volta a prevedere l'applicazione della più favorevole disciplina pensionistica prevista prima della « riforma Fornero » per alcuni lavoratori esodati, prevedendo che al relativo onere, quantificato in 329 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante la previsione di una generale revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per il medesimo anno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Montaruli 4.03, che è volta ad estendere i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Rizzetto 4.07, che è volta a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Fatuzzo 4.024, che è volta a introdurre l'obbligo per gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda presentata dal lavoratore, l'importo della pensione maturata al giorno della

richiesta. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Fidanza 4.02, che è volta ad estendere la durata della concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative per settantacinque anni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Delmastro Delle Vedove 4.01, che è volta a prevedere la permanenza nelle rispettive funzioni fino all'età pensionabile per i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Meloni 4.04, che è volta ad escludere il commercio sulle aree pubbliche dagli ambiti di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, che dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Paolo Russo 4.035, che prevede l'avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Fregolent 5.03, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia nonché l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un apposito Comitato, stabilendo altresì che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda mediante una quota pari al 10 per cento del Fondo da assegnare all'Agenzia per la promo-

zione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria;

Osnato 9.5, che modifica a vario titolo l'ambito di individuazione delle tipologie di giochi soggetti a divieto di pubblicità, ferme restando la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria previste dal testo originario del decreto-legge. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla perdurante congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria di cui alla proposta emendativa in esame;

Bellucci 9.28, che è volta, tra l'altro, ad includere nel divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita, senza tuttavia modificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Tabacci 9.127, che sopprime l'aumento del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestualmente prevedendo da un lato l'aumento delle entrate erariali sui giochi numerici e sulle lotterie nazionali in misura pari all'1,5 per cento della raccolta, dall'altro l'applicazione di un canone di concessione per tutte le concessioni di gioco in essere commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Fregolent 9.128, che eleva ulteriormente le percentuali di incremento del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame, contestualmente prevedendo un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *a*). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Martino 9.133, che è volta a ridurre il *payout* sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Fregolent 9.142, che, nel modificare l'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015, anticipa dal 31 dicembre al 31 marzo 2019 la dismissione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carnevali 9.06, che prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisca alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, stabilendo altresì che la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai predetti servizi dia diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 9.04, che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico

esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carnevali 9.07, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programmi, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate ad educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Carnevali 9.0302, 9.0300 e 9.0301, che sono volte ad autorizzare il Ministro dell'interno ad emanare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto finalizzato, rispettivamente, ad innalzare il livello dei controlli, a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico e a modernizzare il settore dei giochi, prevedendo una serie di attività senza tuttavia fornire indicazione del reperimento delle eventuali risorse finanziarie occorrenti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Carnevali 9.018, che fissa nella quota di 55 mila il numero massimo dei punti gioco autorizzati sul territorio nazionale.

Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carnevali 9.010, che prevede, tra l'altro, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute, organizzi, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ungaro 9.039, che è volta ad estendere al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Delmastro Delle Vedove 10.5, che è volta ad abrogare l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici Mandelli 10.9 e Rizzetto 10.12, che sono volte a sopprimere il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in base al quale la determinazione sintetica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità

contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati, anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Germanà 10.13, che è volta a prevedere la riforma dei codici ATECO, che consenta una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

Silvestroni 10.01, che è volta, tra l'altro, a prevedere la riforma dei codici ATECO, che consenta una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

Bucalo 10.02, che è volta, tra l'altro, ad estendere anche agli importi superiori a 2.000 euro annui l'effettuazione della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6, che sono volte a introdurre la facoltà per i contribuenti di trasmettere le comunicazioni IVA con cadenza annuale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Mandelli 11.8, che è volta a differire l'applicazione di determinate sanzioni al

1° gennaio 2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 193 milioni di euro nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Rizzetto 12.10, che è diretta a far salva la possibilità per i cedenti o prestatori di optare per l'applicazione dello *split payment* anche nei casi di cui all'articolo 12. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Osnato 12.011, che è finalizzata a demandare a non meglio precisate norme fiscali l'individuazione dei casi nei quali al contribuente spetta un risarcimento, nella misura del trenta per cento della somma richiesta, a fronte di documenti fiscali palesemente infondati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

Baldelli 12-bis.302, 12-bis.301 e 12-bis.300, che estendono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione anche ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, men-

tre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Per quanto attiene, in particolare, all'articolo aggiuntivo Gelmini 1-*bis*.013, sul quale è in precedenza intervenuto il deputato Occhiuto per una richiesta di approfondimento, fa presente che la citata proposta emendativa, per quanto non assensibile nella sua attuale formulazione, potrà comunque formare oggetto di una nuova valutazione da parte del Governo in merito ai profili di ordine finanziario qualora la stessa venisse riformulata, anche attraverso la presentazione di un apposito subemendamento da parte delle Commissioni di merito, in modo tale da fornire espressa indicazione circa la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione.

Roberto OCCHIUTO (FI), premettendo di essere contrario nel merito e che la proposta è stata presentata a titolo chiaramente provocatorio, chiede quale parere sia stato proposto dal relatore e dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-*ter*.0300, diretto ad introdurre il reddito di cittadinanza.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia come, in mancanza di una relazione tecnica positivamente verificata, sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-*ter*.0300 sia stato espresso un parere contrario.

Luigi MARATTIN (PD) non concorda con quanto affermato dalla rappresentante del Governo sull'impossibilità di esprimere un parere favorevole in assenza di relazione tecnica, la cui predisposizione invece dovrebbe essere ampiamente nelle possibilità del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, confermando quanto precedentemente affermato, rileva come la Commissione possa comunque esprimere un parere difforme da quello proposto dal relatore e dal Governo.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) osserva che il Governo è il soggetto competente a redigere le relazioni tecniche, ma che, non essendo possibile predisporre una relazione tecnica nel breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere e non potendosi escludere con sicurezza che la proposta emendativa Germanà 3-*ter*.0300 sia priva di effetti finanziari pregiudizievoli, sia opportuno che la Commissione bilancio esprima parere contrario sulla menzionata proposta emendativa.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala che la proposta emendativa Germanà 3-*ter*.0300 è evidentemente carente di copertura con riferimento alla riduzione, nella misura di 360 milioni di euro per il 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non presenta, allo stato, le occorrenti disponibilità.

Maria Elena BOSCHI (PD) evidenzia che quando il Governo ritiene le proposte emendative meritevoli di considerazione può provvedere a reperire le risorse necessarie per la loro copertura. Invita pertanto i colleghi e la rappresentante del Governo ad esaminare la questione con la dovuta attenzione.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che la questione possa essere affrontata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) osserva che le coperture previste dall'articolo aggiuntivo Germanà 3-*ter*.0300 sono le stesse che erano previste da proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, da ultimo dall'emendamento Pesco 25.1 presentato al disegno di legge di bilancio per il 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce che ad oggi la copertura prevista a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica non presenta le occorrenti disponibilità.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede di approfondire la questione, valutando in particolare una possibile riformulazione della proposta emendativa, al fine di superare le problematiche relative alla sua copertura.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, ricordando come il Movimento 5 Stelle abbia sempre aggiornato le modalità di copertura delle proposte emendative, presentate nella scorsa legislatura, volte ad introdurre il reddito di cittadinanza, sottolinea come le riformulazioni degli emendamenti siano di competenza del Comitato dei nove. Ribadisce infine il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-ter.0300 per carenza di copertura.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.21, 1.83, 1.102, 1.113, 1.190, 1.192, 1.196, 1.206, 1.207, 1.208, 1.210, 1.211, 1.216, 1-bis.8, 1-bis.15, 1-bis.16, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.302, 2.39, 2-bis.7, 3.2, 3.16, 3.36, 3.37, 3.38, 3.45, 3.56, 3.59, 3.60, 3.64, 3.65, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3.79, 3.302, 4.1, 4.3, 4.18, 4.22, 4.23, 4.251, 4.252, 4.300, 4.301, 4.302, 4.307, 4.308, 4.310, 4.311, 4.313, 5.49, 9.2, 9.5, 9.28, 9.31, 9.110, 9.113, 9.116, 9.127, 9.128, 9.133, 9.142, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 11.3, 11.5, 11.6, 11.8, 11-bis.250, 11-bis.252, 11-bis.255, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12-bis.300, 12-bis.301, 12-bis.302, 13.15, 13.16, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.07, 1-bis.012, 1-bis.013, 1-bis.017, 1-bis.020, 1-bis.021, 1-bis.0300, 1-bis.0301, 1-bis.0302, 1-bis.0303, 2-bis.0300, 2-bis.0301, 2-bis.0302, 3.01, 3.014, 3.0301, 3-ter.0300, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.011, 4.013, 4.024, 4.035, 4-bis-0300, 5.01, 5.02, 5.03, 8.06, 8.09, 8.012, 9.02, 9.04, 9.06, 9.07, 9.010, 9.018, 9.039, 9.0300, 9.0301, 9.0302, 10.01, 10.02, 10.03, 12.01, 12.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 84 del 10 luglio 2018, recante misure urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera, del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, la quale è corredata di due allegati, recanti prospetti riepilogativi degli oneri da sostenere per la cessione delle unità navali, rispettivamente, della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

Relativamente agli articoli 1, 2 e 3, aventi ad oggetto la Cessione di unità navali alla Libia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla documentazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato e considerato altresì che il maggior onere recato dal provvedimento è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento – complessivamente pari a 2,52 milioni di euro

per il 2018 e conseguenti al ripristino in efficienza e al trasferimento delle unità navali cedute alla Libia (articolo 1) nonché alla manutenzione delle predette unità navali e alla formazione di personale libico specializzato (articolo 2) – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2018-2020, allo scopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di competenza dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che i menzionati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità. Fa infine presente che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per ciò che attiene l'articolo 2-bis, recante Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio

remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, in merito ai profili di quantificazione prende atto dei chiarimenti del Governo riguardo alla neutralità finanziaria della disposizione. Considerato peraltro che la stessa reca anche una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività prefigurate possano essere effettivamente svolte con le risorse già esistenti e disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla stessa clausola.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924-A Governo.

RELAZIONE TECNICA



Roma,

31 LUG. 2018

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All' Ufficio Coordinamento Legislativo
All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N. Rif. 186140/2018

Prot. Entrata N. /2018

Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 924-A Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Emendamenti approvati Relazione tecnica.

Sono stati esaminati gli emendamenti approvati al decreto-legge indicato in oggetto. Al riguardo, come richiesto da codesto Ufficio Legislativo, si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che all'emendamento 3.18, dopo il comma 1, sia inserito un ulteriore comma, al fine di prevedere la copertura finanziaria dell'onere come quantificato nell'allegata relazione tecnica da parte del Dipartimento delle finanze:

“1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 270.000 euro per l'anno 2018, in 1.110.000 euro per l'anno 2019, in 1.160.000 euro per l'anno 2020 e in 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA**Emendamenti approvati****Emendamento 11.07**

La disposizione introduce all'articolo 1 della legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 un ulteriore comma che abroga il decreto legge 28 giugno 2018, n. 79 facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Il citato decreto-legge confluisce nel decreto-legge in esame. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli da 1 a 3 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ed alla disciplina della somministrazione di lavoro - indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)**Emendamento 1.8**

L'emendamento introduce la lettera d-ter all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedendo che le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge n.74 del 2001, ovvero soccorso alpino e speleologico sono escluse dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato. L'emendamento non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Articolo 1 (Modifica alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)**Emendamento 1.49**

Comma 1-bis Si esplicita che, in caso di assenza delle causali che giustifichino il superamento sin dall'inizio del termine di 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un contratto che, in seguito a proroga, superi i 12 mesi, il rapporto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del limite di 12 mesi. La trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le causali. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizione ordinamentale riferita esclusivamente a datori di lavoro privati.

Emendamento 1.169

Comma 2 Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. L'emendamento non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Emendamento 1.011***Articolo 1-bis. (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).***

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La modifica normativa estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2019 e 2020 di giovani tra i 30 anni e i 35 anni non compiuti, l'esonero triennale già previsto dalla

legge n. 205/2017 pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua.

STIMA ONERI

ONERI SETTORE PRIVATO

Sulla base della distribuzione per età delle nuove assunzioni a tempo indeterminato che usufruiscono dell'esonero, previsto della legge n. 205 del 2017, dei primi mesi del 2018 si è ipotizzato:

- 1- Un maggior numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato (esclusi gli operai agricoli) per l'anno 2019 e per l'anno 2020 che potranno usufruire dell'esonero, pari a 31.200 giovani di età compresa tra i 30 anni e i 35 non compiuti;
- 2- il numero di cui sopra è stato determinato sulla base del numero delle assunzioni con esonero dei primi cinque mesi del 2018, con età compresa tra i 30 e i 35 anni (pari a 11.300 rapporti) riportato ad anno ed integrato del 15% in linea con l'andamento rilevato per l'esonero biennale del 2016;
- 3- un esonero contributivo medio di 2.650 euro calcolato considerando che circa il 39% delle assunzioni dei primi mesi del 2018 risultano inferiori al limite massimo di 3.000 euro su base annua con un esonero contributivo medio di circa 2.105 euro mentre il restante 61% avrà uno sgravio pari al limite massimo di 3.000 euro annui;
- 4- per gli operai agricoli il maggior numero delle nuove assunzioni per gli anni 2019 e 2020 è pari a 230 soggetti, stimati tenendo conto delle risultanze sugli esoneri registrati nel 1° trimestre 2018 ed integrati del 20% per tener conto del ritardo fisiologico nell'aggiornamento degli archivi amministrativi. Per quanto riguarda le retribuzioni, queste si collocano per la quasi totalità sotto la soglia del limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 970 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri di cassa relativi alla proposta emendativa in esame:

Anni	Oneri lordo fisco (mln di euro)	Oneri netto fisco (mln di euro)
2018	0	0
2019	31,83	31,83
2020	111,52	83,72
2021	162,62	114,12
2022	134,02	100,62
2023	54,32	40,72
2024	3,23	2,43
2025 e successivi	0	0

Si fa presente che:

- si è ipotizzato, dopo il riporto dei dati ad anno intero, un aumento del 15% per tener conto dell'incremento che può derivare dal fisiologico ritardo con cui si aggiornano gli archivi amministrativi;
- confrontando i dati gennaio-aprile sull'esonero giovani dell'Osservatorio del precariato pubblicati a giugno 2018 con quelli dello stesso periodo pubblicati a luglio 2018 si rileva un incremento del 9,5%, quindi l'incremento dell'ultimo mese comune (aprile) pari al 18% non può essere esteso a tutto il periodo; inoltre è da considerare che l'incremento del 9,5% è

connesso anche alla pubblicazione della circolare sugli esoneri che è avvenuta a marzo 2018, producendo una variazione sui primi mesi;

- esaminando l'esonero del 2016 si è rilevato che confrontando il riporto ad anno dei primi cinque mesi con l'effettivo valore annuale l'incremento è del 18% valore che però risente della diversa natura in quanto limitato ad un solo anno e non strutturale;
- per quanto riguarda l'utilizzazione dell'esperienza dell'esonero 2015 si fa presente che questo era radicalmente diverso da quello del 2018. Infatti:
 - non aveva limiti di età contro gli attuali 35 anni dell'esonero 2018;
 - i requisiti di accesso erano meno restrittivi (nessun contratto a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi, ecc.) mentre nell'attuale normativa i soggetti non devono aver avuto in precedenza nessun rapporto a tempo indeterminato;
 - la misura era del 100% con un massimale a 8.060, mentre l'attuale misura è del 50%) con il limite di 3.000.

Pertanto l'esperienza 2015 non risulta utilizzabile per le valutazioni relative ai nuovi accessi del 2019 e 2020 per i soggetti tra i 30 e i 35 anni, mentre per la stima risulta più coerente l'uso dei dati dei primi mesi del 2018. Al riguardo dall'osservazione del concomitante operare di altri strumenti di incentivazione contributiva per i giovani, si fa presente che i dati del 2018 dell'esonero legge n. 205/2017 dovrebbero essere già influenzati dalle normative richiamate.

Nei termini su esposti appare evidente che, seppur nell'incertezza di qualunque stima, la valutazione delle minore entrate contributive basata sui dati, per quanto parziali del 2018, sia da preferirsi ad altre metodologie.

Al riguardo dell'effetto fiscale indotto, si è utilizzata una aliquota fiscale del 25%.

Il comma 4 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno mediante 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, pari a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 2,88 milioni di euro per l'anno mediante 2021, pari a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, pari a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo le seguenti modalità:

- a) per 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, 13,6 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
- b) per 38,8 milioni per l'anno 2019, 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Il comma 5 prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno mediante 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 6 prevede una clausola di salvaguardia al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. L'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2 (Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro)**Emendamento 2.11**

Comma 01 Si prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (lavoratori in mobilità), di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati».

Commi 1-bis Somministrazione fraudolenta

Si prevede inoltre che, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto per ciascun giorno di somministrazione.

Comma 1-ter Causali riferite all'utilizzatore

Si precisa infine che le causali, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

La norma, nella parte concernente i limiti alla somministrazione a tempo determinato, riveste carattere ordinamentale; per quel che riguarda la fattispecie della somministrazione fraudolenta, comporta maggiori entrate per la finanza pubblica, in ragione del nuovo regime sanzionatorio ivi previsto; la norma riveste altresì carattere ordinamentale quanto alla parte relativa alle causali riferite all'utilizzatore, fornendo un chiarimento necessario in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro.

Emendamento 2.12

Modifica il comma 1 Si esclude la somministrazione dall'applicazione degli intervalli tra un contratto e un altro. L'emendamento non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Emendamento 2.024**Articolo 2-bis. (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).**

Si introducono i seguenti obblighi di autocertificazione a carico dei prestatori di lavoro da inserire nella piattaforma informatica gestita dall'INPS:

- 1) a carico dei prestatori di lavoro di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del DL n. 50/2017 ovvero disoccupati, pensionati, giovani e percettori di prestazioni integrative del salario, REI etc. in merito alla loro condizione;
- 2) a carico dei lavoratori agricoli in relazione alla non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di adempimenti amministrativi a carico di soggetti privati.

Si introduce, altresì, una deroga in favore delle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore turismo, consentendo alle imprese che hanno fino a 8 dipendenti di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale rese dai prestatori di lavoro di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del DL 50/2017.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'estensione riguarda esclusivamente le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo aventi fino a 8 dipendenti (attualmente 5). Pertanto la platea degli utilizzatori del contratto

di prestazioni occasionali non dovrebbe subire incrementi significativi in relazione alle modifiche proposte.

Si prevede poi la possibilità per gli intermediari di cui alla legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro etc.) di versare, attraverso la piattaforma informatica INPS, per conto dell'utilizzatore, le somme necessarie per compensare le prestazioni di lavoro occasionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività svolte da soggetti privati.

La modifica al comma 17 dell'art. 54-bis del DL 50/2017 introduce alcune specificazioni relative al contenuto degli obblighi di comunicazione preventiva a carico degli utilizzatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non introduce un nuovo obbligo di comunicazione bensì l'indicazione di ulteriori dettagli che arricchiscono il contenuto della comunicazione già prevista a legislazione vigente.

La modifica al comma 19 consente al prestatore di lavoro di percepire il compenso, decorsi 15 giorni dal compimento della prestazione, presso gli sportelli postali con oneri a proprio carico. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dalla nuova modalità di pagamento del compenso al prestatore di lavoro sono posti a suo esclusivo carico.

Art. 3 ((Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

Emendamento 3.18

Comma 1-bis. La disposizione in esame interviene all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, prevedendo che l'importo offerto dal datore di lavoro al lavoratore in caso di licenziamento al fine di evitare il giudizio debba essere comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità, anziché non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità come attualmente previsto. Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Sulla base di dati forniti dal Ministero del Lavoro si stima un numero di soggetti annuo che accetta la conciliazione di circa 1.200 unità per un importo medio erogato mensile di 1.000 euro. Ai fini della stima si ipotizza che un terzo di tali soggetti sia interessato dalla norma. In particolare si stima quindi che circa 400 soggetti rappresentino coloro che annualmente accettano la proposta di conciliazione, ipotizzata, ai fini prudenziali, per 9 mensilità.

Ipotizzando un importo medio di mensilità erogato pari a 1.000 euro e un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -1,08 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,05 e -0,02 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore nell'anno 2018 e coinvolga per tale anno un terzo dei suddetti soggetti, l'andamento finanziario risulta il seguente in milioni di euro:

	2018	2019	2020	2021
<i>IRPEF</i>	-0,27	-1,08	-1,08	-1,08
<i>Addizionale regionale</i>	0,00	-0,02	-0,05	-0,05
<i>Addizionale comunale</i>	0,00	-0,01	-0,03	-0,02
<i>Totale</i>	-0,27	-1,11	-1,16	-1,15

-In milioni di euro

L'emendamento è privo della necessaria copertura finanziaria.

Emendamento 3.46

Modifica il comma 2 Per maggior chiarezza, la disposizione sull'aumento del contributo addizionale, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, viene riscritta come novella all'articolo 2, comma 28, della legge n.92/2012, n. 92. La modifica è di carattere formale, pertanto resta confermata la relazione tecnica riferita al testo dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 87/2018.

Emendamento 3.51

Modifica il comma 2 Si prevede che l'aumento contributo addizionale per i contratti a tempo determinato non si applica ai contratti di lavoro domestico. L'emendamento proposto prevede di aggiungere al comma 2 del DL 12/07/2018 n. 87 il seguente periodo "le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di lavoro domestico".

Stima oneri:

Relativamente all' emendamento in esame si fa presente che non si rilevano impatti per la finanza pubblica, in quanto nelle stime predisposte per il DL n. 87/2018, vista la scarsa numerosità degli stessi (circa 1.700 soggetti) e la specificità della tipologia di lavoro, non sono stati previsti maggiori e/o minori oneri per i lavoratori domestici con contratto a tempo determinato nell'ipotesi di una piena sostituzione tra i lavoratori stessi.

Emendamento 4.025

Articolo 3-bis. (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego).

La disposizione prevede che, per il triennio 2019/2021, le Regioni destinano una quota, da definire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici di Centri per l'impiego al fine di garantire la piena operatività degli stessi, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2015.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la quota di personale nuovo assunto da destinare ai Centri per l'impiego rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali delle Regioni prevista a legislazione vigente, senza alcun incremento delle medesime.

Emendamento 3.012

Articolo 3-ter. (Relazione alle Camere).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 ((Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

Emendamento 4.24

Commi 1-bis — La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che dovessero definire nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali. In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

Né è possibile che la disposizione comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di uno e un solo docente.

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Commi da 1-ter a 1-decies — Le norme, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3-6 del decreto legislativo n. 59 del 2017, per la scuola secondaria, istituiscono un nuovo canale di reclutamento per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria.

Nulla muta con riguardo alle facoltà assunzionali, né con riferimento alla procedura autorizzatoria per le assunzioni. Non è prevista la procedura autorizzatoria per il bando unicamente perché, essendo il nuovo concorso preordinato alla costituzione di una graduatoria a esaurimento, il bando non recherà il numero dei posti. Tutto ciò in esatto parallelismo a quanto previsto dalla legge per la scuola secondaria, come già attuato.

Le norme comportano oneri, quindi, unicamente per lo svolgimento del concorso, principalmente per la remunerazione delle commissioni. Si tratta, comunque, di oneri inferiori a quelli che si sosterebbero al medesimo fine, per la copertura degli stessi posti, qualora si continuasse a dare integrale attuazione, per tutti i posti, alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 400 del Testo Unico. Queste ultime, infatti, prevedono lo svolgimento anche di una prova scritta, mentre il nuovo concorso si limita a prevedere la sola prova orale, comportando quindi minori spese.

In ogni caso, il decreto di cui al comma 1-nonies determinerà l'ammontare del contributo chiesto per la partecipazione al concorso, in misura tale da consentire la copertura integrale degli oneri, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero. Si darà adeguata dimostrazione della congruità del contributo e delle risorse in sede di proposizione del decreto di cui al citato comma 1-nonies agli organi di controllo.

Comma 1-undecies. La norma non comporta nuovi oneri, ma entrate allo stato non quantificabili, destinate alla copertura delle spese relative alle procedure concorsuali.

Emendamento 4.029

Articolo 4-bis. (Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

La disposizione di cui si propone la soppressione è stata adottata in conseguenza della sentenza 26 novembre 2014 della terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (cd. sentenza "Mascolo") con la finalità di rendere compatibile l'ordinamento interno con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. La citata sentenza, al paragrafo 79 della motivazione, spiega che «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione». La Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) ne fa discendere che «è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.» La Corte rileva che la legge n. 107 del 2015 ha introdotto più di una misura volta a rimediare all'incompatibilità della legislazione italiana con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intervenendo per offrire un quadro di certezza alle procedure di assunzione con contratti a tempo indeterminato. All'articolo 1, comma 113, la novella dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di prevedere una cadenza periodica (triennale) per i concorsi e la loro indizione a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili; all'articolo 1, comma 95, è stato previsto un piano assunzionale straordinario; all'articolo 1, comma 109, l'accesso ai ruoli anche mediante il ricorso alle graduatorie a esaurimento. La Corte costituzionale precisa che «tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse».

Lo stesso Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 17 commi 1 e 2, conferma il rinnovato quadro normativo. Ne discende che l'abrogazione del solo comma 131 non ripristina la condizione di incompatibilità con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Alla luce della lettura del dispositivo della sentenza Mascolo sopra richiamata, le "garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori" non possono consistere, per costoro, nella perdita di opportunità lavorative. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la risarcibilità del danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi è subordinata alla fattispecie che la prestazione lavorativa sia stata svolta su posto vacante e disponibile in organico di diritto. Non è comunque già risarcibile, quindi, una qualsivoglia reiterazione oltre i 36 mesi (vd, ad es. su posto in organico di fatto); ovvero, non sarebbe risarcibile una reiterazione dovuta all'intervallo tra una

procedura concorsuale e la successiva, e pertanto in assenza di soggetti nelle condizioni prescritte dal legislatore italiano per l'immissione in ruolo a tempo determinato; ovvero, una reiterazione su posti diversi, purché si dimostri la regolarità delle procedure di immissione in ruolo. Tale situazione è evitata tramite la previsione della regolarità del reclutamento, destinato proprio alla copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il comma 131, art. 1, l. 13 luglio 2015, n. 107 risulta, allora, ultroneo rispetto alla tutela da offrire. In ultimo, si rileva che la sua permanenza potrebbe, al contrario, alimentare nuovi contenziosi, anche di fronte alle sedi giurisdizionali europee, stante che la norma, nel bloccare ogni reiterazione di contratto a termine per lo stesso soggetto, pur in eventuale vacanza del posto, lede il soggetto idoneo ad ottenere supplenze su quel posto, con una conseguente incidenza sulla sfera reddituale del soggetto medesimo, anziché tutelarla, realizzando in tal modo una disposizione inversa rispetto a quanto statuito dal legislatore comunitario.

Pertanto, l'avvenuto innalzamento delle facoltà assunzionali del personale docente, ai sensi della legge n. 107 del 2015, sino al 100% dei posti vacanti e disponibili ai sensi delle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018, ha consentito di porre le basi per l'azzeramento del precariato.

Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto, quindi, con il concorso bandito a febbraio 2016, per complessivi 63.772 posti, con la saturazione dei posti vacanti e disponibili per la maggioranza delle classi di concorso.

Ciò comporta che dall'anno scolastico 2017/2018, si è significativamente ridotto il numero di docenti che hanno continuato a essere destinatari di contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili. Si tratta, comunque, di situazioni riconducibili al caso di cui alla clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, e per le quali non si dovranno riconoscere risarcimenti, sussistendo ragioni oggettive per la mancata copertura del posto (i.e l'inesistenza di docenti abilitati in numero sufficiente sulla specifica classe di concorso). Per tali motivi, il Ministero dell'istruzione segnala che dal 2017/2018 in poi le cause di risarcimento in conseguenza della reiterazione di contratti a tempo determinato potranno riguardare esclusivamente il personale ATA. Infatti, poiché il concorso è stato bandito a febbraio 2016 e le relative graduatorie sono divenute disponibili per l'a.s. 2016/2017 o 2017/2018, a seconda della regione e classe di concorso, dal corrente anno si è già registrato il sostanziale azzeramento del nuovo contenzioso, a seguito della copertura dei posti con personale a tempo indeterminato.

Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, furono dimensionate, nella misura di 10 milioni per gli anni 2015, 2016 e di 2 milioni annui per il triennio 2017-2019, per le esigenze risarcitorie relative sia al personale docente, sia a quello ATA.

La circostanza che il fondo debba sopportare unicamente le richieste risarcitorie del personale ATA, libera di fatto risorse. Pertanto, la quantificazione di due milioni di euro operata in occasione del rifinanziamento del fondo risulta quindi esuberante rispetto alle reali necessità, stimabili come di seguito indicato.

Il risarcimento può riguardare solo la reiterazione dei contratti su posto vacante e disponibile (sentenza 16660-18 della Suprema Corte di cassazione) e in alcuni anni, per il ritardo della definizione delle procedure assunzionali, si è provveduto unicamente alla definizione di contratti brevi sino all'arrivo dell'avente titolo, o al più di contratti sino al 30 giugno.

Proprio per questo e sulla base del numero di contratti in ultimo stipulati su posto vacante e disponibile (contratti sino al 31 agosto), e tenuto conto che dopo 23 mesi e 16 giorni di servizio il personale può chiedere di iscriversi nelle graduatorie permanenti, utili per l'immissione in ruolo (misura risarcitoria idonea secondo la sentenza 22552-17 della Suprema Corte di cassazione), il Ministero dell'Istruzione stima che le richieste di risarcimento potranno crescere sino a un massimo di 500 all'anno, per un risarcimento liquidato sulla base di uno-due anni al più di reiterazione oltre il triennio. In tal caso, la liquidazione del risarcimento si attesterebbe al minimo di 2,5 mensilità, per una spesa massima di 1,63 milioni annui (sentenza 5072-16 delle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione).

Per quanto sopra, l'abrogazione del comma 131 non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)**Emendamento 5.67**

Comma 5-bis Le risorse derivanti dalle sanzioni applicate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai fini del finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica. All'emendamento non si ascrivono effetti finanziari.

Emendamento 5.59

Modifica il **comma 6** non si ascrivono effetti, in considerazione del carattere formale dell'intervento.

Art. 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)**Emendamento 6.8**

L'emendamento in esame sembra chiarire quanto già disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 87 del 2018 diretto a tutelare l'occupazione nell'ambito delle imprese beneficiarie di aiuti.

In particolare, con la proposta in discorso – come, peraltro, esplicitato nella relazione di accompagnamento all'emendamento redatta dai Relatori – si dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici qualora un'impresa italiana o estera, operante nel territorio italiano, che avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale (fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo) riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Qualora, invece, la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento (ma inferiore al 50 per cento) la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Al riguardo, sotto il profilo finanziario, all'emendamento non si ascrivono effetti in quanto, coerentemente con quanto espresso in sede di relazione tecnica all'articolo 6.

Emendamento 7.2

Modifica il comma 1 L'emendamento intende modificare il comma 1 dell'articolo 7 del D.L. n. 87 del 2018, cassando il rinvio, ai fini dell'individuazione del territorio nazionale, all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.

Al riguardo, sotto il profilo finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti coerentemente con quanto espresso in sede di relazione tecnica all'articolo 7.

Art. 9 (Misure di contrasto del disturbo da gioco d'azzardo)**Emendamento 9.11**

L'articolo 9, al comma 1, del D.L. n. 87/2018 introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Questo divieto, a carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve.

L'emendamento riconsidera la clausola di salvezza della normativa vigente precisando che le nuove disposizioni sono introdotte "in conformità con [e non "fatti salvi i"] i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940" della legge n. 208/2015.

Pertanto, l'emendamento non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Emendamento 9.12

L'emendamento riguarda le modifiche di definizioni relative al gioco e prevede l'obbligo, per le lotterie istantanee di non ricomprendere *nelle indicazioni della probabilità di vincita i premi uguali o inferiori al costo della giocata*. La disposizione riguarda *le lotterie istantanee indette dal 1o gennaio 2019 o ristampate da tale data, quindi senza effetti retroattivi*.

Pertanto, non comportano effetti a carico della finanza pubblica.

Emendamento 1.011

L'emendamento apporta delle modifiche che rispetto al testo dell'articolo 9 del decreto-legge, prevede i seguenti aumenti del PREU sulle AWP e sulle VLT, volti a dare copertura finanziaria alle disposizioni contenute nell'emendamento in esame:

ANNO	D.L.	CAMERA	GETTITO AGGIUNTIVO (Ml)	
2018 (1.9/31.12)	19,25	INVARIATO		
	6,25			
2019 (1.1/30.4)	19,25	INVARIATO		
	6,25			
2019 (1.5/31.12)	19,5	19,6	16	
	6,5	6,65	22,8	38,8
2020	19,5	19,68	43,2	
	6,5	6,68	41,0	84,2
2021	19,5	19,75	60	
	6,5	6,75	57	117
2022	19,5	19,75	60	
	6,5	6,75	57	117
2023	19,5	19,6	24	
	6,5	6,6	22,8	46,8
2024	19,5	19,6	24	
	6,5	6,6	22,8	46,8

Prendendo a riferimento le stime effettuate sull'articolo 9 del decreto-legge originario e ipotizzando un ammontare di somme giocate costante, per gli anni 2019 e seguenti si ha la seguente situazione:

- "Giocato" AWP: 24 Md€;
- "Giocato" VLT: 22,8 Md€.

Le maggiori entrate, rispetto al testo dell'art. 9 del decreto legge, sarebbero le seguenti.

2019

AWP: $24Md \times 0,1\% / 12 \times 8 = + 16 Ml€$

VLT: $22,8\text{Md} \times 0,15\% / 12 \times 8 = + 22,8 \text{ MIE}$
Totale: + 38,8 MIE

2020

AWP: $24\text{Md} \times 0,18\% = + 43,2 \text{ MIE}$

VLT: $22,8\text{Md} \times 0,18\% = + 41 \text{ MIE}$

Totale: + 84,2 MIE

2021 e 2022

AWP: $24\text{Md} \times 0,25\% = + 60 \text{ MIE}$

VLT: $22,8\text{Md} \times 0,25\% = + 57 \text{ MIE}$

Totale: + 117 MIE

2023 e 2024

AWP: $24\text{Md} \times 0,1\% = + 24 \text{ MIE}$

VLT: $22,8\text{Md} \times 0,1\% = + 22,8 \text{ MIE}$

Totale: + 46,8 MIE

Il comma 6-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 9.025

Art. 9-bis (Monitoraggio dell'offerta di gioco)

La banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio è già operante, per finalità istituzionali, nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, l'emendamento non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Emendamento 9.041

Art. 9-ter (Misure a tutela dei minori)

La prescrizione dell'inserimento della tessera sanitaria, per un controllo della maggiore età su AWP e VLT, presuppone:

- la predisposizione dei decreti direttoriali di Regole tecniche ed eventualmente dei protocolli di comunicazione con il Sistema di Controllo, sia per AWP che per VLT, da sottoporre alla procedura di informazione comunitaria (stand still di 90 giorni);

- l'avvio di un processo di certificazione di ogni modello di AWP, affinché sia conforme alle nuove prescrizioni normative e il successivo rilascio di titoli autorizzatori (NOD e NOE) per aggiornare, progressivamente, il parco apparecchi in esercizio;

- l'avvio di un processo di certificazione di ogni Sistema di Gioco VLT, affinché sia conforme alle nuove prescrizioni normative (HW e SW), tenendo in considerazione il fatto che è in corso un processo di aggiornamento di Sistemi e giochi VLT (i sistemi di gioco adeguati sono stati già consegnati agli Organismi di certificazione), che si concluderà il 01 aprile 2019, per adeguamenti a regole tecniche già pubblicate nonché ai requisiti della normativa antiriciclaggio.

Gli interventi di adeguamento sono a carico dei concessionari e dei proprietari degli apparecchi mentre gli adempimenti amministrativi saranno effettuati ad invarianza di risorse umane e materiali. Pertanto, l'emendamento non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Emendamento 9.05

Art. 9-quater (Logo No Slot)

La disposizione è finalizzata a prevedere, per i pubblici esercizi ed i circoli privati che liberamente esercitano la scelta di non installare nei propri locali gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e B), T.U. in materia di pubblica sicurezza, la possibilità di avvalersi del logo

“No Slot”, nell’ottica di un più efficace contrasto al disturbo da gioco d’azzardo. Pertanto la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

Emendamento 11.15

Il comma 2-bis elimina dall’obbligo di registrazione in apposito registro (DPR 633/1972, articoli 23 e 25) i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento 11.17

Il comma 2-ter prevede l’abrogazione di una norma relativa alla comunicazione IVA per i prodotti agricoli. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-quater. La norma estende, a decorrere dal 2018, l’esonero dagli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli, includendo quindi anche coloro che non sono situati in zone montane. Dai dati del censimento ISTAT dell’agricoltura 2011 si è ricavata l’informazione che i produttori agricoli con un fatturato inferiore ad 8.000 euro rappresentano il 3% del fatturato agricolo totale. Ipotizzando che solo il 10% di questi ultimi si trovi in località montane, la quota si abbatte al 2,5%.

Dalle stime dell’evasione settoriale risulta che la quota imputabile al totale dell’agricoltura è pari al 7%. Se tale quota si riduce, in ragione del peso che hanno gli agricoltori con un fatturato inferiore ad €7.000, non operanti in montagna, si ottiene una percentuale pari allo 0,17%.

Pertanto, l’ammontare che si perderebbe con l’adozione della norma sarebbe pari allo 0,17% di quanto stimato, relativamente alla trasmissione dei dati delle fatture, per il solo recupero IVA; non deve essere conteggiato l’impatto sulle dirette poiché gli agricoltori pagano tali imposte prevalentemente su base catastale. Il recupero di gettito IVA, imputabile alla trasmissione dati fatture e corrispettivi, previsto per il 2018, è pari a 2.040 milioni di euro. La perdita di gettito sarebbe uguale, quindi, allo 0,17% di 2.040 milioni, ovvero 3,5 milioni di euro per il solo anno 2018, considerando che dal 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica – per effetto di quanto disposto dal comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, l’articolo 21 sarà abrogato e, quindi, verranno meno gli obblighi ivi contemplati.

Il comma 2-quinquies prevede la copertura dell’onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Emendamento 11.07

Art. 11-bis (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)

L’articolo ripropone il contenuto del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 che viene soppresso.

Il comma 1, prevede il rinvio dell’obbligo della fatturazione elettronica, fino al 1° gennaio 2019, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

Nella relazione tecnica allegata alla disposizione originaria contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, per l’anno 2018, un recupero di gettito derivante dall’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018 riconducibile al recupero dell’evasione IVA da omessa dichiarazione in misura pari a 81,2 milioni di euro, di cui 33,8 milioni di euro per il settore dei carburanti e 47,4 milioni di euro per il settore dei subappalti, e al recupero derivante dal contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali in misura pari a 121 milioni di euro.

Tale recupero di gettito è stato stimato in funzione della disponibilità dei flussi informativi tracciabili in tempo reale delle fatture emesse e ricevute, la quale avrebbe consentito una maggiore tempestività ed efficacia dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Rispetto alla relazione tecnica della norma originaria, con riferimento al solo gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione, si stima un mancato recupero riconducibile all'evasione IVA da omessa dichiarazione pari a 22,1 milioni di euro (33,8 milioni di euro * 75% * 87,2%).

In particolare, si stima che l'incidenza del gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione sia circa il 75% del totale. Su questo segmento si stima che il rinvio dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica comporti un mancato recupero di gettito pari, in media, all'87,2% del recupero complessivo previsto nella relazione tecnica originaria. La percentuale media di mancato recupero di gettito è stata calcolata tenendo conto della diversa propensione all'evasione degli impianti di proprietà delle aziende petrolifere, dei distributori convenzionati con le aziende petrolifere e degli altri distributori stradali (pompe bianche e distributori indipendenti).

A seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, si stima inoltre un mancato recupero di gettito riconducibile all'evasione IVA da contrasto alle frodi, pari a 34,8 milioni di euro (121 milioni * 33% * 87,2%).

In particolare, si stima che le frodi presso impianti stradali di distribuzione siano pari al 33% del totale delle frodi dell'intero settore. A questo segmento si applica, analogamente alla stima del recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione, la percentuale media di mancato recupero di gettito dell'87,2%.

Nel complesso, il mancato recupero di gettito è stimato pari nel 2018 a 56,9 milioni di euro (22,1 milioni di euro + 34,8 milioni di euro).

Gli effetti finanziari derivanti dal rinvio al 1° gennaio 2019 sono riportati nella Tabella seguente.

	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA da contrasto alle frodi	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	-29,0	12,6	0,0	0,0
Totale	-56,9	-29,0	12,6	0,0	0,0

Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello

sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'art. 11-bis, comma 1.

Emendamento 3.02

Art. 12-bis (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

La disposizione estende all'anno 2018 la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali di imprese e professionisti che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattasi di una riproposizione di proroghe già effettuate con precedenti provvedimenti.

Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di compensazione è riconosciuta limitatamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Alla disposizione in esame non si ascrivono pertanto effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e con gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 LUG. 2018

A condizione che all'emendamento 3.18 di modifica dell'articolo 6, comma 1, sia inserito il seguente comma:

“1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis valutati in 270.000 euro per l'anno 2018, in 1.110.000 euro per l'anno 2019, in 1.160.000 euro per l'anno 2020 e in 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo venerdì 3 agosto e che la Commissione Affari esteri intende votare il mandato al relatore giovedì 2 agosto; entro tale data la Commissione Finanze dovrà pertanto concludere l'esame del provvedimento.

Avverte inoltre che la relazione sul provvedimento è già stata inviata nella

mattinata per *e-mail* a tutti i deputati componenti la Commissione. Invita, quindi, la relatrice Martinciglio ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri, del decreto-legge n. 84 del 2018, approvato dal Senato il 25 luglio 2018, finalizzato ad incrementare, per l'anno corrente, la capacità operativa della Guardia costiera e degli organi per la sicurezza costiera libici – dipendenti, rispettivamente dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno della Libia – attraverso la cessione a titolo gratuito di apposite unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di tali mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico.

Le questioni della messa a disposizione di unità navali italiane alla Libia, della loro manutenzione e dello svolgimento di mirate attività addestrative sono state oggetto di accordi bilaterali e di cooperazione fra i due Paesi sin dal 2009, nel quadro delle attività volte al controllo ed

alla sicurezza dei mari, nonché al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani.

Il provvedimento all'esame si pone, dunque, nel solco dell'impegno profuso dall'Italia negli ultimi anni per il rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità statale nel controllo delle acque antistanti la costa libica, puntando, dunque, al rafforzamento degli accordi di collaborazione già sottoscritti nel recente passato.

Il disegno di legge di conversione si compone di un solo articolo che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018 a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge, a sua volta, nella sua formulazione originaria, si componeva di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in ordine alle cessioni di unità navali alla Libia (articolo 1), alle attività di manutenzione delle unità navali e alla formazione del personale (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed alla entrata in vigore del testo (articolo 4). Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato introdotto l'articolo 2-*bis*.

Rinvia, quindi, per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a richiamare in modo sintetico le misure introdotte.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone, per le singole componenti delle Forze armate e di polizia, la specifica autorizzazione alla cessione, a titolo gratuito, di dodici unità navali, nonché alla relativa autorizzazione di spesa. È previsto in particolare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato alla cessione a titolo gratuito di 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Si stabilisce inoltre – con una disposizione che reca profili di interesse della Commissione Finanze – che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato alla cessione a titolo gratuito di 2

unità navali da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza.

Tali cessioni, si legge nel testo, avvengono conformemente a specifiche intese con le autorità libiche e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni. Per il ripristino in efficienza e per il trasferimento delle unità navali dall'Italia alla Libia è autorizzata una spesa complessiva per il solo 2018 di 1,15 milioni di euro.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento sono individuate le unità navali oggetto di cessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, oltre che dell'attuale sede di assegnazione, anche degli oneri quantificati per le varie attività previste (ripristino in efficienza, consumi e oneri del personale per il trasferimento dell'unità, manutenzione).

Il trasferimento dai porti italiani a quelli libici avverrà, per quanto riguarda le 10 unità navali del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, in «convoglio», con l'assistenza di unità navali maggiori.

Invece, per quanto riguarda le 2 unità cedute dalla Guardia di finanza (della stessa tipologia dei guardiacoste precedentemente forniti alla Libia, e ancora oggi impegnati nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza) la relazione specifica che la consegna avverrà nel territorio nazionale. È prevista la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018. Le attività di addestramento degli equipaggi verranno svolte dalla Guardia di finanza.

Secondo quanto riferito dal Governo durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, la consegna delle due unità della Guardia di Finanza è prevista per il 25 luglio e il 15 settembre e la loro cessione alla marina militare libica non comporterà la necessità di acquisire nuovi mezzi navali in sostituzione di quelli ceduti, essendo già prevista la loro radiazione nell'ambito di un più ampio programma di ammodernamento della flotta.

L'articolo 2 del decreto-legge stabilisce a sua volta l'autorizzazione ad una spesa complessiva di 1,37 milioni di euro fino al 31 dicembre 2018, per la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

L'articolo 2-bis – introdotto, come si è detto, al Senato – prevede che le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Gli oneri complessivi del provvedimento sono quantificati in 2,52 milioni di euro per il solo 2018, alla cui copertura l'articolo 3 provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando accantonamenti relativi al Ministero dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relattrice, onorevole Martinciglio, a formulare una proposta di parere.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, segnala che la Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole sul provvedimento « nel presupposto che le unità navali della Guardia di finanza di cui al decreto-legge, non debbano essere oggetto di reintegrazione ». Alla luce dei contenuti del provvedimento, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole, che si riserva di trasmettere a tutti i componenti della Commissione, ai fini delle opportune valutazioni.

Sull'ordine dei lavori.

Marco OSNATO (FdI) giudica inappropriato convocare le sedute di Commissione mentre i deputati sono impegnati a tempo pieno con i lavori dell'Aula.

Carla RUOCCO, *presidente*, replica all'osservazione dell'on. Osnato specificando, come peraltro già precisato all'inizio della seduta odierna, che, sul provvedimento in titolo – il cui esame avrà inizio in Assemblea a partire da venerdì 3 agosto – la Commissione Finanze è chiamata ad esprimersi entro la giornata di domani, e che pertanto la convocazione odierna era un atto dovuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31. <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	90
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	97

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti. <i>(Discussione e rinvio)</i>	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna scade il termine per l'espressione del parere. Invita quindi la relatrice a formulare la proposta di parere, già anticipata per le vie brevi ai membri della Commissione.

Guida TERMINI (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, con una serie di condizioni ed osservazioni. Si sofferma in particolare sulle questioni attinenti all'ambito di applicazione dello schema di decreto (*vedi allegato*).

Raffaella PAITA (PD), sulla base dell'articolato parere formulato dalla relatrice, ritiene assai positivo che la Commissione abbia potuto svolgere alcune audizioni dalle quali sono, evidentemente, emerse numerose criticità relative al recepimento della direttiva in esame. In

particolare, evidenzia come sia necessario circoscrivere l'ambito di applicazione dei nuovi requisiti tecnici alle sole unità navali nuove.

Esprime, altresì, alcune perplessità circa l'esplicito riferimento, contenuto nella parte premessiva della proposta di parere, volto a valutare l'opportunità di incrementare la capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel Comune di Legnago (VR), osservazione che giudica eccessivamente localistica rispetto all'impianto generale del parere.

Guida TERMINI (M5S), *relatrice*, chiarisce che la proposta di parere è stata elaborata in accordo con l'altro ramo del Parlamento, al fine di conferire maggiore efficacia alla proposta di parere nei confronti del Governo, ivi comprese le considerazioni svolte in premessa.

Deborah BERGAMINI (FI) osserva che la proposta di parere contiene una serie di aspetti problematici che richiederebbero un maggiore approfondimento. Propone quindi di rinviare ad altra seduta, da svolgersi eventualmente il giorno successivo, l'espressione del prescritto parere al Governo.

Guida TERMINI (M5S), *relatrice*, ritiene di poter accedere alla richiesta formulata dalla collega Bergamini, ove si tratti di un breve rinvio per dirimere solo alcune limitate questioni, relative all'ambito di applicazione delle norme dello schema di decreto e alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO si rimette alle decisioni che la Commissione vorrà assumere, concordando con un breve rinvio dell'espressione del parere.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 31 luglio 2018 — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.

(Discussione e rinvio).

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 luglio 2018 l'Assemblea ha deliberato l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge C. 651 Meloni e C. 655 Foti, relative all'introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Segnala, altresì, che in data 30 luglio, per consentire alla Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento, sono state assegnate in sede legislativa le proposte di legge C. 646 Bergamini, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.

Avverte che per l'esame dei provvedimenti in oggetto il deputato Fabrizio Cecchetti sarà sostituito dalla deputata Elena Murelli.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali e invita i relatori Fidanza e Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

Carlo FIDANZA (FdI), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'andamento dei lavori dell'Assemblea che non consente alle Commissioni, già convocate per la giornata odierna, di discutere gli argomenti previsti all'ordine del giorno con il dovuto approfondimento.

Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, ricorda che esse hanno tutte l'obiettivo comune di rispondere all'esigenza di introdurre strumenti di tutela per i bambini che, come hanno dimostrato diversi e anche recenti fatti di cronaca, sono inconsapevolmente dimenticati nell'abitacolo di veicoli chiusi, che, specie in periodi dell'anno come questo, possono agevolmente diventare delle vere e proprie trappole mortali.

Anche le modalità di intervento individuate dalle diverse proposte di legge sono abbastanza simili: si prevede infatti in quasi tutte le proposte di legge di modificare l'articolo 172 del codice della strada, in modo da rendere obbligatorio un dispositivo di allarme antiabbandono per i sistemi di ritenuta per bambini, già previsti dalla citata disposizione. Si stabilisce inoltre che tale dispositivo abbia le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, nella maggior parte dei casi, che decorra un periodo di tempo tra l'emanazione del decreto ministeriale e l'entrata in vigore dell'obbligo.

Passando a una rapida rassegna degli elementi di differenza tra le varie proposte di legge presentate, segnala come la proposta di legge C. 655 Foti e Butti faccia riferimento ad un obbligo di installazione del sistema di allarme antiabbandono direttamente sul veicolo, vietando conseguentemente, a decorrere dal 2020, l'immissione in circolazione di veicoli che non presentino questo sistema integrato (tale ultima previsione è ripresa anche dalla proposta C. 656 De Lorenzis, articolo 3), mentre le altre proposte di legge fanno

riferimento a dispositivi di allarme antiabbandono da abbinare ai sistemi di ritenuta per bambini, senza che tali sistemi siano integrati nei veicoli. Inoltre la medesima proposta di legge sembra riferirsi a tutti i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada.

La proposta di legge C. 722 Murelli prevede espressamente la modifica anche del comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato. Inoltre a differenza del riferimento fatto da gran parte delle proposte alla definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo, da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fa espresso riferimento all'omologazione. Infine, la medesima proposta, all'articolo 2, prevede che senza nuovi o maggiori oneri, siano realizzate campagne di informazione e sensibilizzazione sull'importanza dell'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme sonoro atti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini a bordo dei veicoli anche con riferimento all'amnesia dissociativa.

In maniera analoga la proposta di legge C. 656 De Lorenzis ed altri prevede all'articolo 2 che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo di installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.

Le ulteriori differenze concernono essenzialmente i termini entro i quali deve essere emanato il decreto ministeriale volto a definire le caratteristiche del sistema di allarme e quello di applicazione degli obblighi previsti dalla disposizione.

In particolare, con riferimento al termine per l'emanazione del decreto mini-

steriale le proposte di legge C. 646 Bergamini ed altri, C. 656 De Lorenzis ed altri, C. 732 Gebhard e la proposta di legge C. 997 Pizzetti ed altri prevedono un termine di 120 giorni (quattro mesi nella formulazione della proposta di legge C. 997), la proposta di legge Murelli un termine di 90 giorni (per l'individuazione delle caratteristiche tecniche per l'omologazione), la proposta di legge C. 655 Foti e Butti un termine di 60 giorni, mentre la proposta di legge C. 651 Meloni ed altri prevede il termine più breve in assoluto, pari a 30 giorni.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni, le proposte di legge Meloni ed altri (C. 651) e Foti e Butti (C. 655) stabiliscono la data del 1° gennaio 2019, le proposte di legge Bergamini ed altri (C. 646), De Lorenzis ed altri (C. 656), Pizzetti ed altri (C. 997) prevedono l'applicazione delle disposizioni decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le proposte Murelli ed altri (C. 722) e Gebhard (C. 732) non prevedono una specifica disposizione sul punto.

Ricorda che una disposizione analoga era stata prevista all'articolo 10-*bis* della proposta di legge C. 423, il cui esame non si è concluso nella XVII legislatura. Tale disposizione introduceva l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, fossero equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono le cui specifiche tecnico-costruttive sarebbero state stabilite con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi sarebbe divenuto operativo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra indicato.

Dopo questa esposizione generale, illustra quindi il contenuto delle singole proposte di legge in esame.

La proposta di legge C. 646 Bergamini ed altri si compone di un unico articolo. Il comma 1 prevede, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, che i sistemi di ritenuta per

bambini siano equipaggiati con un dispositivo di allarme antiabbandono avente le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Il comma 2 prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La proposta di legge C. 651 Meloni ed altri consta di un articolo che prevede che, a partire dal 1° gennaio 2019, tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada debbano essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza di un bambino nell'abitacolo. Le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge C. 655 Foti e Butti si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 172 del codice della strada prevedendo l'inserimento di un comma 1-*bis*, che stabilisce che gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), debbano essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attivi sia quando la cintura di sicurezza del sistema di ritenuta per bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso. Le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non possano più essere immessi in circolazione autoveicoli, individuati ai sensi delle disposizioni

dell'articolo 1, comma 1, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle medesime disposizioni.

La proposta di legge C. 656 De Lorenzis ed altri consta di tre articoli.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 172, volto a prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono di bambini rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'articolo 2 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo di installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.

L'articolo 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono più essere immessi in circolazione di autoveicoli privi del dispositivo di allarme previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

La proposta di legge C. 722 Murelli ed altri consta di tre articoli.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 172, volto a prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini debbano inoltre essere equipaggiati con un dispositivo di allarme sonoro di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione modifica anche il comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato. Le caratteristiche tecniche per l'omologazione del dispositivo di allarme di

cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai parenti e alle altre persone che si prendono cura di bambini fino a 6 anni di età sull'importanza dell'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme sonoro atti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini a bordo dei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1, del codice della strada e sulle relative cause, anche con riferimento all'amnesia dissociativa. L'articolo 3 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

La proposta di legge C. 732 Gebhard consta di due articoli. L'articolo 1 prevede, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, che i sistemi di ritenuta per bambini debbano essere equipaggiati con un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi avente le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta di legge C. 997 Pizzetti ed altri è costituita da un unico articolo. Il primo comma dell'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 1, dell'articolo 172, volto a prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 stabilisce che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo anti-abbandono siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge. La disposizione si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

In conclusione ritiene che gli aspetti di maggiore rilievo da approfondire riguardino il termine di adozione del regolamento attuativo da parte del ministero, la data di entrata in vigore dell'obbligo previsto e l'individuazione di un ulteriore termine al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da parte dei destinatari delle norme. Ulteriori aspetti che giudica favorevolmente sono l'introduzione di specifiche sanzioni e l'obbligo di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti. Su tutti i citati profili ritiene che saranno certamente utili le audizioni informali previste per la giornata di domani.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, ringrazia il collega Fidanza per la relazione svolta, alla quale ritiene opportuno aggiungere alcune considerazioni di carattere generale sul fenomeno dell'accidentale abbandono dei bimbi in auto.

In particolare sottolinea come sia improcrastinabile ormai l'introduzione nel nostro sistema normativo dell'obbligo di dispositivi atti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini all'interno dell'abitacolo dei veicoli.

Secondo uno studio americano quasi il 25 per cento dei genitori con bimbi tra 0 e 3 anni ammette di aver dimenticato il proprio bimbo in auto. Praticamente un genitore su quattro.

E il 14 per cento dichiara di averlo lasciato consapevolmente, nonostante il rischio correlato ai colpi di calore. Sono i risultati di un'indagine svolta SAFE KIDS che mostrano in maniera chiara quanto sia diffuso il fenomeno.

Evidenzia che negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni tragici incidenti che hanno visto vittime bambini dimenticati in auto dai genitori e, per quanto sembri impossibile ipotizzare che avvengano tragedie di tale entità, accade molto più spesso di quanto si pensi. Fortunatamente, nella maggioranza dei casi, i risvolti non sono drammatici e la grave

dimenticanza trova rimedio nell'immediato, ma sono molti i genitori che confessano di aver dimenticato di lasciare il figlio a scuola e aver percorso il tragitto casa-lavoro in una condizione di semi automatismo, per poi accorgersi, una volta parcheggiato, che il bambino dormiva sul sedile posteriore.

Altre volte le tragedie non sono mancate: dal 1998 al 2017 in Italia i casi di morte di bambini lasciati in auto sono solo 8 (purtroppo e per fortuna). L'ultimo episodio dello scorso 18 maggio fa salire a 9 i casi, cui si aggiungono quelli che sono stati salvati per «ravvedimento» del genitore o di salvataggio da parte di passanti.

Secondo le stime riportate dall'*European Child Safety Alliance* (creata con l'ambizione di rendere più sicure le vite dei bambini che vivono in Europa e che conta oggi più di 30 Stati membri tra cui l'Italia), in Francia e Belgio tra il 2007 e il 2009, sono stati 26 i casi in cui un bambino veniva dimenticato all'interno dell'auto, 7 dei quali si sono conclusi con il decesso dello stesso e se il 56 per cento dei genitori, aveva intenzionalmente lasciato il figlio nella macchina, a preoccupare è quel 46 per cento di coloro che sembrano essersi «semplicemente» dimenticati di farlo scendere; tra il 2004 e il 2008 in Israele, è stato registrato un caso all'anno con conseguenze luttuose e 19 solo nel 2008, sebbene non conclusi con la morte del bambino; anche Paesi Bassi, Islanda e Ungheria, si uniscono al triste elenco di quelle nazioni nelle quali sono state recentemente segnalate vicende di questo tipo e con esito mortale; comunque stando alle stime riportate dall'ECSA, sono gli Stati Uniti a detenere il doloroso primato con una media di 36 bambini all'anno, per un totale di 468 morti infantili negli ultimi 12 anni. Occorre quindi chiedersi perché succede questo e come legislatori andare a sanare questa situazione.

Si sofferma dunque ad illustrare gli studi sulla «*Forgotten Baby Sindrome*» e sull'amnesia dissociativa e le misure di prevenzione che possono essere adottate.

Sottolinea quindi come si sia arrivati a un momento di svolta, dal momento che sono state presentate sette proposte di

legge assegnate in sede legislativa alla Commissione. Esse sono accomunate dalla modifica dell'articolo 172 del Codice della strada, laddove si prevede il rispetto delle condizioni di sicurezza obbligatorie per il viaggio in auto dei bambini, introducendo anche l'obbligo dei dispositivi « antiabbandono », prevedendo la loro integrazione nei seggiolini stessi o come dispositivo in dotazione nelle nuove automobili e comminando sanzioni per i trasgressori.

Osserva inoltre che altre proposte di legge, tra cui quella a sua firma, prevedono di intervenire con iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione di quanti si prendono regolarmente cura dei bambini di età compresa fra i 0 e i 6 anni, con corsi di formazione negli istituti scolastici e nelle strutture pubbliche. Sono altresì disciplinate campagne di comunicazione sociale trasmesse dalla Rai al fine di portare all'attenzione pubblica i sintomi, le cause e le conseguenze dell'amnesia dissociativa e l'importanza di alcune norme fondamentali di sicurezza da rispettare quando si viaggia con bambini a bordo di un'auto.

Ritiene quindi fondamentale e necessario dare una risposta concreta a questa situazione che si trascina da alcuni anni e dare un segnale forte all'esterno. La Commissione è riunita, infatti, in sede legislativa proprio per dare un vero valore al lavoro del Parlamento, con un impatto sociale e morale.

Sottolinea tutto ciò non solo come deputata, ma come una mamma di 3 bimbi che ha seguito queste vicende e condivide questo come un incubo non prevedibile ma reale, che può manifestarsi in qualsiasi momento e solo grazie a un sistema informativo e regolamentato può trovare una soluzione.

Occorre pertanto considerare senza avere nessun timore ma anzi pensando al futuro dei nostri figli e delle future generazioni che abbiamo la possibilità di essere i primi in Europa e anche rispetto agli USA dove questo problema come detto in precedenza è molto sentito.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime apprezzamento per i contenuti delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che giudica ampiamente condivisibili.

Con riferimento al previsto obbligo di installazione di un dispositivo elettronico per i seggiolini in auto, si riserva di presentare una proposta del Governo volta a prevedere l'istituzione di un Fondo *ad hoc* che consenta l'introduzione di un'agevolazione fiscale per l'acquisto da parte delle famiglie di tali dispositivi.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che potrebbe essere convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Aula ovvero in caso di interruzione utile dei medesimi.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sulla situazione e sulle prospettive del sistema aeroportuale.

SEDE CONSULTIVA

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31.

PROPOSTA DI PARERE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE,

considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;

sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;

condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in

Europa, nonché di adeguare gli *standard* di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;

preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;

valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;

evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;

considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;

preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;

segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel Comune

di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbiano, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il rischio di irregolarità nei servizi di trasporto e navigazione sulle vie navigabili interne o determini oneri eccessivi a carico degli armatori e del settore in generale, si modifichi l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da *a*) a *c*), per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:

« 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:

a) identica;

b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere *a*) e *b*) o dei galleggianti speciali;

d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera *a*);

e) identica.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:

a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e

che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;

b) identica;

c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori »;

2) compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, all'articolo 2, comma 2, lettere *d*) ed *e*), si sostituiscano le parole: « entrano temporaneamente » con le seguenti: « in navigazione », con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;

3) si modifichi l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;

4) all'articolo 3, sia aggiunta la seguente definizione: « »unità nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018 »;

5) l'articolo 5, comma 1, sia modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;

6) si preveda che la visita addizionale sia effettuata allorquando il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*), sia sostituita dalla seguente: « *a*) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa »;

7) si elenchino le vie navigabili oppure, in via subordinata, si modifichi il testo dell'allegato I dello schema di de-

creto come segue: « Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale »;

8) in considerazione del fatto che il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso, in particolare, che il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante, il Governo adotti con propri provvedimenti le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli Uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli Uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato l'organico complessivo della Motorizza-

zione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto;

b) al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato comunitario sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;

c) sarebbe opportuno, all'articolo 19, comma 1, prevedere indicativamente i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;

d) occorrerebbe infine chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca	100
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 luglio 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 101

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 106

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione) 102

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 107

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 102

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 109

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 84/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.50

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo

agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 luglio 2018.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI) nell'esprimere apprezzamento la proposta formulata dal relatore, che tiene conto di quanto emerso dal dibattito in Commissione e dalle audizioni svolte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede chiarimenti sulla portata della prima osservazione proposta relativa alla sostituzione dell'espressione « senza indugio » con le parole « quanto prima possibile ».

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) chiede chiarimenti sulla portata della seconda osservazione relativa al cumulo tra sanzioni amministrative e misure amministrative.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, con riferimento al chiarimento richiesto dall'onorevole Rossini, sottolinea che la modifica proposta deriva dall'opportunità di un recepimento lessicale di quanto previsto dal regolamento europeo, fermi restando gli obblighi di comunicazione e informazione previsti. In merito alle osservazioni della deputata Occhionero, rileva come il regolamento consenta la cumulabilità tra sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative lasciando all'autorità competente la valutazione circa l'applicazione in concreto delle medesime.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione

interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Atto n. 31.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 luglio 2018.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, anche tenuto conto della complessità della materia, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.

COM(2018)366 final.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ringraziando la relatrice per aver accolto le proposte del suo gruppo con particolare riguardo all'inserimento del tema della cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme e accezioni, compresi la lingua e i dialetti territoriali, nonché in materia di raccordo tra diversi enti per agevolare il raccordo tra soggetti interessati alla presentazione dei progetti a livello europeo, preannuncia voto favorevole del suo gruppo.

Guido Germano PETTARIN (FI) sottolineando l'importanza di tutelare e promuovere le culture minoritarie presenti nel Paese, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

D.L. 84/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame – in sede consultiva – del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. Rimarca che la messa a disposizione di motovedette italiane alla Libia, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, è prevista sulla base di accordi bilaterali e di cooperazione tra l'Italia e la Libia, nell'ambito delle attività di controllo e sicurezza per la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Osserva che, da ultimo, il rapporto di partenariato è stato ribadito con il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017 che impegna reciprocamente i due Governi a completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, previsto dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, che è stato ratificato e reso esecutivo dall'Italia con legge 6 febbraio 2009, n. 7. Sottolinea come tale iniziativa, come ribadito nelle stesse premesse del decreto-legge muove dalla necessità di « assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare », anche alla luce degli impegni assunti nel recente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018. Segnala inoltre che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta del 25 luglio scorso (A.S. 624). In particolare l'Assemblea del Senato ha introdotto l'articolo aggiuntivo 2-*bis* relativo all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, che prescrive l'emissione di un decreto interministeriale volto alla definizione delle modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espleta-

mento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Ricorda che il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 dispone la cessione, a titolo gratuito, al Governo libico, di complessive 12 unità navali al fine di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani. Più nel dettaglio, il comma 1 autorizza le singole componenti di Forze di Polizia e di Forze Armate alla cessione a titolo gratuito al governo libico, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di motovedette fino a un massimo rispettivamente: di n. 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza. Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, per un importo pari complessivamente a 1.150.000 di euro, così distinti per ciascuna Amministrazione; in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle prime 10 motovedette in dotazione alla Guardia costiera sono previsti euro 695.000 per l'anno 2018; in favore del Ministero dell'economia e finanze in relazione alle ultime due unità in dotazione al Corpo della Guardia di finanza sono invece assegnati euro 455.000 per l'anno 2018. Evidenzia che l'articolo 2, autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani. La spesa autorizzata per il Ministero delle infrastrutture è pari a 800.000.

La spesa autorizzata per il Ministero dell'economia e delle finanze, invece, è pari a 570.000 euro. Rileva che l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a circa 2.520.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro. Rileva che l'articolo 4, infine, stabilisce che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) evidenzia come sarebbe opportuno un espresso richiamo al rispetto, da parte della Libia, della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che l'obiettivo del provvedimento è proprio quello di assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare.

Guido Germano PETTARIN (FI) rileva che con il decreto in esame si introduce una forma di partenariato rafforzato con la Libia, prevedendosi, oltre alla cessione a titolo gratuito delle navi, anche la manutenzione delle medesime e la formazione del personale libico.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, conferma la corretta lettura del prov-

vedimento da parte del deputato Pettarin.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 3, comma 10, lettera *b*), recante l'inserimento di un comma *1-bis*, all'articolo 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998, dispone che gli emittenti degli strumenti finanziari evadano gli obblighi informativi previsti nella richiamata disposizione « senza indugio », anziché « quanto prima possibile » come recita l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014;

considerato che l'articolo 30, paragrafo 2, del richiamato regolamento laddove stabilisce che gli « Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno » le sanzioni amministrative e di adottare almeno le misure amministrative previste dal medesimo articolo, consente l'applicazione cumulativa sia delle sanzioni amministrative che delle altre misure amministrative ivi previste;

tenuto conto che la medesima disposizione reca un elenco minimo di misure amministrative a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri;

rilevato che l'articolo 4, comma 11, capoverso 183-*ter*.1, comma 8, dello schema di decreto legislativo configura l'applicazione delle misure amministrative solo come alternativa all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie;

rilevato che l'articolo 4, comma 17, capoverso 183-*terdecies*, dello schema di decreto legislativo prevede il ragguglio tra sanzioni amministrative e penali;

tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente alla corretta interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 10, lettera *b*), capoverso comma *1-bis*, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « senza indugio », con le seguenti: « quanto prima possibile »;

b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 11, capoverso 183-*ter*.1, comma 8, nel senso di prevedere la facoltà per l'autorità competente di irrogare cumulativamente le sanzioni pecuniarie e le altre misure amministrative di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (atto del Governo n. 31);

richiamata la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), specificamente l'articolo 1 e l'allegato A n. 19, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 secondo i principi e criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2012;

considerato che la direttiva (UE) 2016/1629 è volta a conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza;

richiamato il *Considerando* n. 10 della direttiva che consente agli Stati membri, sia pur mantenendo un adeguato livello di sicurezza, di prevedere deroghe nei casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, evidenziando altresì che « qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla direttiva »;

ricordato, sul punto, anche il successivo *Considerando* n. 11 che reputa possi-

bili « deroghe alla direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per unità navali specifiche, al fine di seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi irragionevoli, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato »;

rilevato che l'articolo 24 della direttiva 2016/1629/UE prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe totali o parziali della direttiva per determinate categorie di unità navali, sempre a condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato;

esaminate le risultanze delle audizioni svolte presso le Commissioni IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea della Camera sulla disciplina recata dall'atto del Governo;

preso atto che in Italia le vie navigabili interne non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri;

osservato che precedenti interventi del legislatore europeo volti a prevedere requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna (direttiva 76/135/CEE; direttiva 82/714/CEE; direttiva 2009/100/CE; direttiva 2005/44/CE) non sono mai stati recepiti dall'Italia, alla luce dell'assenza nel nostro Paese di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri;

ricordato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a dare tempestiva attuazione alla direttiva (UE) 2016/1629 al fine di prevenire procedure di

infrazione, avvalendosi estensivamente delle facoltà derogatorie previste nella direttiva medesima, allo scopo modificando o eliminando le disposizioni dello schema di decreto legislativo non strettamente necessarie per il corretto recepimento da parte degli Stati membri.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)366 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento,

premesso che:

il programma in esame sostituisce il vigente regolamento (UE) n. 1295/2013 che ha istituito il programma Europa creativa 2014-2020, tuttora in corso, a sostegno dei settori culturali, creativi e dell'audiovisivo europei, per proseguirne le attività negli anni 2021-2027;

l'iniziativa persegue due obiettivi generali: promuovere la ricchezza culturale e linguistica europee, unitamente al suo patrimonio culturale, e sostenere la competitività, la crescita e la scalabilità dell'industria e dell'impresa nei settori culturali, artistici, e audiovisivo in particolare. Il programma è aperto alle organizzazioni culturali e creative degli Stati membri dell'Unione europea come anche, a determinate condizioni, ad alcuni Paesi terzi (tra gli altri, la Norvegia, la Tunisia, l'Ucraina, i Paesi della regione balcanica, la Georgia);

la proposta si inserisce nella cornice della nuova agenda culturale presentata dalla Commissione europea il 22 mag-

gio 2018 e prevede che i settori Media e Cultura ed il nuovo settore Transsettoriale possano continuare a valersi di un'autonoma programmazione dei fondi di sostegno anche per gli anni 2021-2027. Presentata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2018, la proposta fa parte di una serie di misure ed iniziative afferenti al capitolo « Investire nelle persone » della proposta di bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, riferito a un'Unione a 27 Stati membri (senza il Regno Unito);

la proposta di regolamento si basa sull'attuale struttura del programma Europa creativa già in corso con le due sottosezioni Cultura e MEDIA e su una sezione Transsettoriale. Sono stati confermati l'assetto e gli obiettivi del programma Europa creativa e a fianco ad essi sono stati introdotti dalla Commissione europea alcuni adattamenti che consentono al nuovo programma di rispondere al mutato contesto economico, tecnologico, sociale e politico;

il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura negli Stati membri, favorendo l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale. Tra questi l'iniziativa « Capitali europee della cultura », il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'Unione europea per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'Unione europea per la musica popolare e contemporanea, il Premio annuale dell'Unione europea per la lettera-

tura, il sostegno ai film europei, il forum del cinema europeo;

il programma finanzia inoltre le piattaforme europee, volte a promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in particolar modo quelli che beneficiano di minore esposizione internazionale, e a stimolare una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, nonché le reti europee, che, consentono agli operatori del settore di collaborare a livello internazionale ampliando le loro carriere e migliorando la loro visibilità in Europa e nel mondo;

il programma Europa creativa risponde ad alcune delle sfide cruciali che il comparto cultura è chiamato ad affrontare;

il programma corrisponde altresì alla centralità del ruolo assegnato dalle istituzioni europee al fattore cultura con la duplice finalità di costruire e condividere un'identità europea, da un lato, e promuovere la crescita del comparto economico culturale, dall'altro. In base ai dati della Commissione europea, i settori culturali e creativi generano in Europa circa 509 miliardi di euro in valore aggiunto al prodotto interno lordo (PIL), pari al 5,3 per cento del totale dell'Unione europea, e impiegano oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5 per cento della forza lavoro europea, risultando il terzo datore di lavoro nell'Unione europea, dopo i settori dell'edilizia e alimentare gastronomico. Contribuiscono in misura rilevante agli investimenti, all'innovazione e alla creazione di occupazione, favoriscono le esportazioni europee nel mondo, creando e rafforzando un'immagine positiva dell'Europa e dello stile di vita europeo, con buone ripercussioni nel settore digitale e nel turismo culturale;

l'iniziativa deve ritenersi coerente con l'ordinamento dell'Unione, dando concretezza alla dichiarazione sottoscritta a Roma nel 2017 dai leader degli Stati membri e delle istituzioni europee per la costruzione di un'Unione « in cui i citta-

dini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica ». Obiettivo confermato dalla riunione di Göteborg nel novembre 2017 e dal Consiglio europeo nel dicembre 2017, in cui è stata sottolineata l'opportunità di valorizzare il 2018, anno europeo del patrimonio culturale, come occasione di sensibilizzazione sul ruolo sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale;

la proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale qualsiasi competenza non attribuita dai Trattati all'Unione appartiene agli Stati membri. Essa trova infatti fondamento giuridico negli articoli 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce le competenze dell'Unione nel settore culturale, e 173 del TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri provvedono ad assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria nel territorio dell'Unione;

la proposta rispetta il principio di proporzionalità limitandosi a quanto richiesto per il conseguimento dei propri obiettivi. Rispetta altresì il principio di sussidiarietà assicurando sostegno finanziario complementare a quello proveniente da fondi nazionali e regionali in favore della promozione di opere audiovisive europee;

nel programma europeo possono ravvisarsi elementi di valore aggiunto riferiti ai tutti e tre i settori MEDIA CULTURA e TRANSETTORIALE: 1) viene promossa la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, in particolare audiovisive; 2) il sostegno dell'Unione europea può favorire la raccolta di finanziamenti aggiuntivi; 3) viene favorita la creazione di reti europee e partenariati transfrontalieri;

le finalità della proposta devono ritenersi complessivamente positive, anche alla luce della analisi di impatto della Commissione europea sul programma Europa creativa 2014-2020;

rilevato che la dotazione finanziaria proposta, seppure in crescita rispetto al vigente programma Europa creativa 2014-2020, appare insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati e alle esigenze del settore culturale e creativo. Le risorse assegnate al settore MEDIA e CULTURA appaiono infatti insufficienti in rapporto alle esigenze. La scarsità di risorse potrebbe condurre a respingere proposte e progetti anche con elevato potenziale innovativo e scoraggiare molti soggetti nuovi ad avvicinarsi al bando;

tenuto conto della necessità di diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal programma Europa creativa e garantire sempre una maggior accessibilità dei programmi anche tramite una burocrazia più leggera;

considerata la necessità di garantire una maggiore trasversalità della cultura, anche a carattere territoriale, nell'ambito dei diversi strumenti finanziari predisposti dalle Istituzioni europee;

ritenuta opportuna la previsione di ulteriori misure a sostegno del settore della musica, a partire da un corretto monitoraggio della catena del valore in tale ambito, che consenta di indirizzare un sostegno, anche finanziario, più mirato ai diversi anelli di tale catena;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) si preveda un congruo aumento delle risorse finanziarie a disposizione del programma, al fine di raggiungere una percentuale di incremento pari al 50 per cento rispetto al vigente programma;

b) si adottino iniziative volte a favorire un incremento, anche su base territoriale, delle iniziative e degli strumenti volti a diffondere la conoscenza dei bandi e delle opportunità offerte da Europa creativa al fine di consentire la presentazione di un numero sempre più ampio di progetti di accedere ai finanziamenti;

c) si preveda nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri programmi finanziati dall'Unione europea, con particolare riguardo ai regolamenti relativi ai fondi di coesione, ai programmi Erasmus, Horizon, Invest EU, alla politica estera e alla cooperazione, il riferimento esplicito alla cultura, inclusa la cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme ed accezioni, compresi le lingue e i dialetti territoriali, nonché il dialogo interculturale;

d) si prevedano, anche al fine di un consentire l'accesso ai finanziamenti ad un maggior numero di soggetti, strumenti per favorire l'incontro tra enti diversi che intendano presentare progetti culturali a livello europeo;

e) si prevedano attività di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione al fine di garantire adeguata assistenza alla presentazione di progetti.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)**

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Zafarana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Michele Colajanni, ordinario di ingegneria informatica ed esperto in <i>cyber security</i> , nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Esame emendamenti C. 924-A Governo	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Emendamenti C. 924-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	24
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo FI)</i>	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	33
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	32

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Variazione nella composizione della Commissione	37
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	37

SEDE REFERENTE:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla composizione della Commissione	46
Sulla pubblicità dei lavori	46
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Sui lavori della Commissione	48

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	50
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	71
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	88

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	97

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti. (<i>Discussione e rinvio</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca	100
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 84/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0025010